

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2002 n. 19

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione previgente.

pag. 121

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2002 n. 20

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2002). pag. 128

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2002 n. 21

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002 (pubblicata sul B.U. S.S. al n. 8 del 8.5.2002, parte I).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.03.2002 n. 2/REG.

Regolamento regionale recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti". pag. 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 07.05.2002 n. 3/REG.

Modificazione al Regolamento Regionale 19 marzo 2002 n. 2 recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti". pag. 147

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 40 DELLA L.R. N. 18/1999 INERENTE L'APPLICAZIONE DELL'ONERE DI SERVIZIO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI. pag. 148

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2002 n. 19

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione previgente.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36)

1. Alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) sono apportate le modificazioni contenute negli articoli seguenti e relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze regionali e provinciali sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione previgente.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 57)

1. Al comma 1 dell'articolo 57, dopo le parole "nonché i PUO" sono aggiunte le seguenti: "e gli strumenti di programmazione negoziale del territorio previsti dalla vigente legislazione".
2. Al comma 2 dell'articolo 57 dopo le parole "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dall'Amministrazione che assume l'iniziativa onde garantire il perseguimento degli obiettivi indicati negli atti programmatici e pianificatori di competenza".
3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:
 - le parole: " , previa acquisizione del parere

del rispettivo organo tecnico consultivo, ove prevista," sono soppresse;

- la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta".

4. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 57 le parole: " , previa acquisizione del parere dei propri organi consultivi, ove prevista" sono soppresse.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 58)

1. Al comma 1 dell'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
 - dopo le parole "dei piani territoriali di livello regionale, provinciale e comunale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di altri piani e programmi di iniziativa pubblica";
 - dopo le parole "si promuova" sono aggiunte le seguenti: " , anche a seguito di istanza di un soggetto privato,";
 - le parole "ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni e integrazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),".
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 58 sono sostituiti dai seguenti:
 - "2. L'accordo di programma può riguardare anche esclusivamente opere od interventi di natura privata purché il ricorso a tale procedimento sia individuato e definito nei piani e nei programmi di cui al comma 1, anche soltanto adottati, ovvero l'interesse pubblico dell'iniziativa sia comunque certificato, da parte dell'Amministrazione promotrice, all'atto di promozione dell'accordo di programma ai sensi del comma 5.
 3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, può farsi ricorso all'accordo di programma per opere od interventi di natura privata ove gli stessi non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo stesso."

3. Il comma 5 dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

“5. L'Amministrazione che promuove un accordo di programma deve acquisire l'assenso dell'organo competente in relazione al contenuto dell'accordo prima dell'effettuazione della conferenza referente. Le Amministrazioni che partecipano al suddetto accordo devono acquisire l'assenso del rispettivo organo competente prima dell'effettuazione della conferenza deliberante.”.

4. Il comma 6 dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

“6. Con l'accordo di programma possono anche essere approvati:

- a) PUO;
- b) varianti al PTR, anche nelle sue specificazioni settoriali o di ambito;
- c) varianti al PTC provinciale;
- d) varianti al PUC.”.

5. Il comma 7 dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

“7. Qualora l'accordo di programma comporti gli effetti urbanistico-territoriali di cui al comma 6:

- a) gli atti presentati nel corso della seduta della conferenza referente unitamente al relativo verbale sono depositati, a cura dei Comuni interessati, a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, ai fini della eventuale presentazione, entro lo stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;
- b) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Ente promotore per la sottoposizione delle stesse alla decisione della conferenza in sede deliberante;
- c) la sottoscrizione dell'accordo da parte del

Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e del Sindaco è preceduta dall'assenso dei rispettivi organi competenti;

- d) l'assenso comunale di cui alla lettera c) assorbe la deliberazione prevista dalla lettera b);
- e) la sottoscrizione dell'accordo comprende tutti gli assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, ambientale cui siano sottoposte le opere oggetto dell'accordo. A tal fine, in sede di conferenza deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti formali necessari assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione dell'Accordo stesso;
- f) dell'avvenuta conclusione dell'accordo di programma è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione con esso approvati, da pubblicarsi nel B.U.R.L. e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell'Amministrazione promotrice.”.

6. Il comma 9 dell'articolo 58 è soppresso.

7. Al comma 11 dell'articolo 58 le parole “di cui all'articolo 27 della l. 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000,”.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 59)

1. Il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“1. Il procedimento semplificato di cui agli articoli 14, 14 bis e 14 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è applicabile, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che comportino adeguamenti al PUC di cui all'articolo 43, comma 1, o varianti allo stesso

di cui all'articolo 44, ovvero modifiche a tale piano non ancora approvato.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 59 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il procedimento di conferenza di servizi di cui al comma 1 può trovare applicazione per l'approvazione di PUO prescritti dal PUC, anche comportanti le varianti al PUC di cui al medesimo comma 1.

1 ter. Nei casi previsti nei commi 1 e 1 bis possono essere proposte anche varianti al vigente PTCP.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui al comma 1 sia indetta per l'approvazione di progetti in variante al PUC o al PTCP ovvero per l'approvazione di PUO:

a) l'indizione della conferenza deve essere preceduta dal preventivo assenso dell'organo competente in relazione all'oggetto della conferenza stessa;

b) la deliberazione di cui alla lettera a) e gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente, sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per un periodo di tempo stabilito dal Comune stesso tra quindici e trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini dell'eventuale presentazione, nello stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;

c) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Amministrazione che ha indetto la conferenza per la loro sottoposizione alla decisione della conferenza medesima in seduta deliberante;

d) la conferenza in sede deliberante è convocata entro il termine all'uopo stabilito nella conferenza referente e comunque non

oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di svolgimento di detta seduta;

e) l'Amministrazione indicente nel caso in cui il progetto da approvarsi risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello presentato nella conferenza referente, deve acquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente;

f) l'assenso comunale di cui alla lettera e) può assorbire anche la deliberazione prevista dalla lettera c);

g) ove il progetto nel corso della concertazione venga sostanzialmente modificato, rispetto a quello presentato nella conferenza referente, per esigenze di tutela della salute, dell'incolumità pubblica, del paesaggio e dell'ambiente, l'Amministrazione indicente non è tenuta a riacquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente;

h) le Amministrazioni che partecipano ad una conferenza di servizi devono assicurare che i propri rappresentanti intervengano alla seduta della conferenza deliberante muniti di preventivo assenso dei rispettivi organi competenti sul progetto da approvarsi.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“3. Le determinazioni assunte dalla conferenza in sede deliberante comprendono tutti gli assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, ambientale cui siano sottoposte le opere oggetto dell'accordo. In sede di conferenza deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti formali necessari, assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione della conferenza stessa.”.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 60)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

- “1. In sede di conferenza deliberante approvativa dei progetti a norma degli articoli 57, 58 e 59, è dichiarata, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché la indifferibilità ed urgenza delle relative opere in conformità alle leggi vigenti in materia.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 60 le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “un anno”.

Articolo 6

(Sostituzione di articoli)

1. Gli articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dal seguente:

“Articolo 69

(Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico)

1. Il PTCP, per motivate ragioni, può essere variato su iniziativa della Regione, o su proposta delle Province o dei Comuni, in sede di approvazione di piani urbanistici o territoriali, o di progetti, o in sede di stipula di accordi di programma o di intese, ovvero nell'ambito di conferenze di servizi di cui alla legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 e successive modifiche, di rispettiva competenza.
2. L'approvazione delle varianti al PTCP è riservata alla Regione ed è soggetta alle procedure stabilite dalla presente legge con riferimento al rispettivo atto di pianificazione od al procedimento concertativo in cui sono previste. L'approvazione di tali varianti è preceduta dalla acquisizione del nulla-osta del Consiglio regionale, ove le medesime varianti non siano di mera precisazione di confini e riguardino aree assoggettate ai seguenti regimi normativi del livello locale:
- a) di trasformazione, relativamente a tutti gli assetti;
 - b) di conservazione, relativamente a tutti gli assetti;
 - c) di mantenimento, limitatamente alle aree non insediate di cui si proponga il passag-

gio al regime normativo di trasformabilità dell'assetto insediativo.

3. Il Consiglio regionale rilascia il nulla-osta entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte della Giunta regionale.
4. Nelle procedure per l'approvazione delle varianti di cui ai precedenti commi sono coinvolti soltanto gli enti territorialmente interessati.
5. La Regione nel rendere le proprie valutazioni può disporre che gli interventi in attuazione delle previsioni oggetto delle varianti al PTCP di cui sopra, nonché gli interventi che comportino rilevanti trasformazioni in aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, siano sottoposti ad obbligo di approvazione regionale, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione paesistico-ambientale.”.

Articolo 7

(Modifiche agli articoli 75, 76, 84 e 85)

1. I riferimenti agli articoli 70, 71, 72 e 73, contenuti negli articoli 75, comma 3, 76 comma 1, lettera c), 84, comma 1, 85, comma 2, lettera b) della l.r. 36/1997 sono da intendere all'articolo 69 della legge medesima.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 84)

1. Il comma 1 dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:
- “1. Le disposizioni di cui agli articoli 58 e 61 possono essere applicate ad accordi di programma od intese ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 616/1977 e successive modificazioni, aventi ad oggetto:
- a) strumenti urbanistici attuativi;
 - b) varianti ai vigenti PTC;
 - c) varianti al PTC Provinciale;
 - d) varianti agli strumenti urbanistici generali approvati o in corso di approvazione a norma della legislazione vigente.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni degli articoli 59 e 60 relative alle conferenze di servizi possono essere applicate anche ove i progetti di opere o di interventi:

- a) propongano varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati o in corso di approvazione a norma della legislazione previgente;
- b) richiedano l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi, anche in variante contestuale o connessa ai vigenti strumenti urbanistici generali ai sensi della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comportanti anche modifiche agli strumenti urbanistici generali in corso di approvazione.”.

Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 85)

1. L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

“Articolo 85

(Competenze regionali e provinciali relative agli strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente)

1. Sono trasferite alle Province le funzioni di:

- a) approvazione delle varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali, ad esclusione di quelle riservate all'approvazione regionale a norma del comma 3, lettere b), c) e d);
- b) approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti di interesse regionale e delle eventuali varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali, ad esclusione degli strumenti di cui al comma 3, lettera c);

c) accoglimento delle istanze di nulla osta al rilascio di titoli edilizi in deroga;

d) controllo degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti negli ambiti di interesse regionale, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali.

2. Sono subdelegate alle Province le funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali nei confronti delle opere pubbliche o di interesse pubblico per la cui realizzazione venga attivato il procedimento di variante agli strumenti urbanistici generali nonché venga presentata istanza di nulla-osta al rilascio di titolo edilizio in deroga.

3. Residuano alla Regione le funzioni di:

a) approvazione degli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b);

b) approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali:

1) espressamente riservate alla competenza regionale da leggi speciali o di settore;

2) soggetti a revisione decennale ai sensi della l.r. 30/1992 ad esclusione delle varianti di esclusivo interesse locale di cui all'articolo 6 della stessa legge;

3) comportanti anche varianti al PTCP od agli altri PTC di cui alla l.r. 39/1984 e successive modifiche;

c) approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di interesse regionale individuati dai vigenti PTC e delle varianti agli strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali;

d) approvazione di tutte le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali i cui atti siano già stati trasmessi alla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 82, i contenuti ed i procedimen-

ti di formazione degli atti di cui al presente articolo restano disciplinati dalla previgente legislazione in materia.”.

Articolo 10

(Abrogazione del parere del Comitato della Programmazione)

1. Il parere del Comitato della Programmazione previsto dagli articoli 14 commi 1 e 4, 15 comma 6, 16 comma 4 e 79 comma 2 lettera b) è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2002 N.19

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente F. Orsi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 luglio 2001 n. 40;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 luglio 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 149;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale il 16 luglio 2001;
- d) la IV Commissione consiliare in data 27 marzo 2001 ha espresso parere favorevole;

e) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 aprile 2002 (Relatori Consiglieri P. Gilardino, N. Alonzo, A. Fortunati e F. Morchio);

f) la legge regionale entra in vigore il 23 maggio 2002.

2. Relazioni al Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere P. Gilardino)

A quattro anni dall'approvazione della legge urbanistica regionale, fermo restando l'obiettivo di addivenire ad un suo complessivo aggiornamento ed affinamento alla luce dell'esperienza applicativa di tale complessa riforma, è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche a detta legge, modifiche circoscritte, peraltro, alla disciplina dei procedimenti concertativi (Accordi di Pianificazione, Accordi di Programma e Conferenze di Servizi) nonché al riparto delle competenze regionali e provinciali sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione previgente.

Si è ritenuto necessario addivenire ad un affinamento delle disposizioni della legge urbanistica sulle tematiche sopra ricordate in chiave di semplificazione delle relative procedure e di allargamento del campo di applicazione della Conferenza di Servizi.

La presente iniziativa legislativa ha recepito sostanzialmente i contenuti di altra proposta (PDL n. 129/2001) che pertanto è stata dichiarata assorbita nella presente, e contiene, rispetto a quella proposta, ulteriori disposizioni che, nel loro complesso, sono volte a perseguire una serie di importanti obiettivi:

- sono estese le modifiche sopra accennate anche al procedimento di Accordo di Pianificazione, disciplinato dall'art. 57 della ridetta l.r. n. 36/1997;
- vengono introdotti ulteriori elementi di snellimento delle procedure concertative;
- è ampliato il campo di applicazione, sotto il profilo urbanistico, dell'istituto della Conferenza di Servizi mediante la previsione della possibilità di approvazione, in tale contesto, di qualunque tipo di variante parziale ai vigenti strumenti urbanistici generali ovvero ai Piani Urbanistici Comunali nonché agli Strumenti Urbanistici Attuativi o ai Progetti Urbanistici Operativi anche comportanti, rispettivamente, varianti ai piani urbanistici comunali;
- sono razionalizzate e semplificate le procedure per l'approvazione di varianti al vigente Piano Territoriale di Coordinamento;
- viene infine riequilibrato il riparto delle competenze tra Regione e Province nel periodo transitorio previsto nell'articolo 85 della legge urbanistica, anche tenuto conto di quanto nel frattempo stabilito dalla legge regionale 18.12.2000 n. 44 (recante "modifiche alla l.r. 4.9.1997 n. 36 connesse alla specificazione ed all'attuazione dei piani territoriali di coordina-

mento di cui alla l.r. 22.08.1984 n. 39 e successive modificazioni") ove si sono individuati i casi e gli ambiti in cui gli Strumenti Urbanistici Attuativi e i Progetti Urbanistici Operativi restano soggetti ad approvazione regionale.

Giova qui ricordare alcuni dei passaggi più significativi del disegno di legge oggi all'approvazione del Consiglio Regionale, quale ad esempio, la modifica dell'articolo 57 della legge urbanistica con la quale si è inteso snellire la procedura dell'Accordo di Pianificazione, o le modifiche alla disciplina dell'Accordo di Programma ispirate dall'intento di rendere in forma più chiara e semplice il campo di applicazione dell'istituto e di aggiornarne la procedura sulla base dell'esperienza applicativa nel frattempo maturata.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, si sottolinea il fatto che l'Accordo di Programma potrà essere promosso anche per l'approvazione di opere od interventi esclusivamente privati purché il ricorso a tale procedura speciale sia individuato e definito nei piani territoriali di livello regionale, provinciale o comunale ovvero in altri piani o programmi di iniziativa pubblica, anche solo adottati, ovvero l'Amministrazione che intende promuovere un Accordo di Programma certifichi l'interesse pubblico perseguito con l'iniziativa.

È stato altresì chiarito che, al di fuori delle ipotesi previste nel comma 2 dell'articolo 58, è possibile fare ricorso all'Accordo di Programma per l'approvazione di opere o di interventi di natura privata ove gli stessi non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo stesso, e cioè qualora tali interventi siano collegati ad altre opere pubbliche o di interesse pubblico previste nell'Accordo di Programma concretanti invece la parte principale dello stesso.

Durante l'esame in Commissione è stato affinato il testo con l'approvazione di alcuni emendamenti predisposti dalla Giunta e sostanzialmente condivisi anche dall'opposizione e sono state fatte una serie di audizioni nel corso delle quali i rappresentanti degli Enti Locali e delle categorie produttive hanno espresso un generale apprezzamento per questa iniziativa legislativa che risulta pertanto ampiamente condivisa dall'intera comunità ligure.

In considerazione di quanto sopra, auspico che il Consiglio Regionale voglia pronunciarsi favorevolmente su questo disegno di legge.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Alonzo)

È sempre più evidente l'esigenza di giungere quanto prima ad una valutazione più complessiva e ad un aggiornamento della Legge Urbanistica Regionale 36/97 che tra l'altro ha subito alcune modifiche attraverso precedenti provvedimenti di legge quali ad esempio l'introduzione dei PUO di interesse regionale.

Questa ulteriore modifica, della quale peraltro anche gli enti locali hanno valutato necessaria e opportuna, accentua l'esigenza di una riflessione più compiuta della materia.

L'istituto della Conferenza dei Servizi e degli Accordi di

Programma non è di facile attuazione per cui appare opportuna introdurre alcuni elementi di snellimento e semplificazione specie nella acquisizione del parere obbligatorio degli organi tecnici consultivi, nonché introdurre nell'istituto della Conferenza dei Servizi la possibilità di approvare varianti parziali agli strumenti urbanistici vigenti.

Pare anche opportuno intervenire sulle procedure di varianti al PTCP e per riequilibrare le competenze tra Regione e Provincia in un periodo non ancora concluso tra la vecchia normativa dei PRG e quella nuova dei PUC.

Purtuttavia resta la valutazione critica su questo modo di procedere a spizzichi e bocconi senza affrontare il quadro generale del riordino e risistemazione della materia da inquadrarsi nel contesto dell'atteso PTR da tempo preannunciato.

Il voto di astensione in Commissione sarà valutato in aula anche a seguito della considerazione su emendamenti sollecitati dalla minoranza per i quali l'assessore si è impegnato a presentarli in aula.

Relazione di minoranza (Consigliere A. Fortunati)

Nella seduta del 27.03.2002 della IV Commissione (Aspetto ed utilizzazione del territorio) è stato votato il DDL n. 149 che modifica in modo sostanziale i contenuti della LR 36/97 attraverso una "sburocratizzazione" che comporterà un ulteriore colpo alla democrazia ed al ruolo delle assemblee elettive.

Attraverso l'accorpamento e la modifica, in 8 articoli (sui quali la Giunta ha presentato ben 7 emendamenti, segno di "una chiarezza di idee non comune"), di parte importante della legge regionale 36/97 che abroga gli articoli dal 57 al 73 così come gli articoli 84 e 85 di fatto l'attuale maggioranza che governa la Regione Liguria intende non garantire il controllo del territorio da parte delle Assemblee elettive trasferendo procedure importanti, come quelle di eventuali modifiche urbanistiche che, intervenendo in Conferenza dei Servizi, non dovranno più essere sottoposte alla valutazione dell'Organo titolare del provvedimento che, comunque, in termini di democrazia applicata deve rimanere in capo al Consiglio eletto dell'Amministrazione proponente.

Espropri, modifiche progettuali, finte o vere dimenticanze procedurali o autorizzatorie, potranno essere oggetto di interventi autoritari da parte di soggetti che avranno l'appannaggio perché delegati con nomina (consulenti di fatto) di esercitare l'esproprio democratico di soggetti proponenti come ad esempio i Consigli Comunali che vedranno così assottigliarsi notevolmente il proprio ruolo nella gestione del territorio.

Eliminazione del dovere dell'Amministrazione promotrice di acquisire il parere del rispettivo organo tecnico consultivo prima dell'adozione del progetto da approvarsi con l'Accordo di Pianificazione; Accordi di programma su istanza di soggetti privati sulle quali può fondarsi l'assunzione dell'iniziativa di promozione degli stessi; eliminazione del controllo ultimo da parte dei Consigli liberamente eletti promuovendo di volta in vol-

ta i fedeli di alcuni "anch'essi liberamente eletti dai cittadini". Tutto questo è un chiaro esempio del bilancio partecipativo in una democrazia immatura. Evviva la democrazia ed il bilancio partecipativo.

Relazione di minoranza (Consigliere F. Morchio)

Il DDL di cui trattasi è indubbiamente positivo per quanto riguarda l'accelerazione degli iter dei provvedimenti, ma mette a rischio alcuni importanti aspetti di democrazia, partecipazione e tutela dei diritti dei singoli cittadini.

Essendosi la Giunta regionale riservata di proporre importanti modifiche, si attende di poterle esaminare per esprimere un parere definitivo.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997 n. 16 P.I.

Nota all'articolo 3

- La legge 8 giugno 1990 n. 142 è pubblicata nella G.U. 12 giugno 1990 n. 135 S.O.
- Il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000 n. 227 S.O.

Nota all'articolo 4

- La legge 7 agosto 1990 n. 241, pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990 n. 192 è stata modificata dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, pubblicata nella G.U. 24 novembre 2000 n. 275.

Nota all'articolo 6

- La legge regionale 24 marzo 1999 n. 9, pubblicata nel B.U. 14 aprile 1999 n. 6 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 6 agosto 2001 n. 27, pubblicata nel B.U. 22 agosto 2001 n. 8 P.I.

Note all'articolo 8

- Il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977 n. 234 S.O., all'articolo 81 è stato modificato dal D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, pubblicato nella G.U. 18 giugno 1994 n. 141 S.O. e dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, pubblicato nella G.U. 21 aprile 1998 n. 92 S.O.
- La legge regionale 8 luglio 1987 n. 24, pubbli-

cata nel B.U. 29 luglio 1987 n. 30, è stata più volte modificata e precisamente:

dalla legge regionale 3 luglio 1989 n. 17, pubblicata nel B.U. 19 luglio 1989 n. 10 P.I., dalla legge regionale 23 dicembre 1991 n. 44, pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1991 n. 18 P.I. e dalla legge regionale 10 novembre 1992 n. 30, pubblicata nel B.U. 2 dicembre 1992 n. 18 P.I.

Note all'articolo 9

- La legge regionale 10 novembre 1992 n. 30, pubblicata nel B.U. 2 dicembre 1992 n. 18 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 13 settembre 1994 n. 53, pubblicata nel B.U. 21 settembre 1994 n. 22 P.I.
- La legge regionale 22 agosto 1984 n. 39, pubblicata nel B.U. 29 agosto 1984 n. 35, è stata modificata dalla legge regionale 7 luglio 1987 n. 22, pubblicata nel B.U. 29 luglio 1987 n. 30.

3. Struttura di riferimento:

Settore Urbanistica.

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2002 n. 20

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2002).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1

(Equilibri finanziari)

1. Le maggiori risorse derivanti dal contenimen-

to della spesa corrente e dalla ristrutturazione del debito regionale sono destinate prioritariamente a misure di riduzione della pressione fiscale, nonché al finanziamento di investimenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi fissati nel Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale 2002-2004.

Articolo 2

(Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2002 in 250 milioni di euro.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Articolo 3

(Determinazioni dell'aliquota Irap)

1. L'agevolazione a favore delle nuove iniziative imprenditoriali prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2001 n. 13 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione Liguria (legge finanziaria 2001)) è prorogata al 31 dicembre 2003.
2. Per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani ai sensi della legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane), l'aliquota ridotta prevista dall'articolo 1 della l.r. 13/2001 è riconosciuta per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i due successivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio dei predetti Comuni mon-

tani. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più Comuni, il valore della produzione netta di cui al periodo precedente si considera prodotto nel territorio dei Comuni montani proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio dei Comuni montani.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 3 per cento nei confronti dei seguenti soggetti passivi:
 - a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge-quadro sul volontariato), iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale). Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l'aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della l. 381/1991.
4. L'aliquota di cui al comma 3 si applica limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione la Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I**COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA
FINANZA REGIONALE****Articolo 4**

(Patto di stabilità infraregionale)

1. I soggetti, la gestione dei quali è finanziata dal bilancio regionale, costituenti il settore regionale allargato, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il triennio 2002-2004 enunciati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.
2. L'ammontare complessivo degli impegni e dei pagamenti delle spese correnti dei soggetti di cui al comma 1, esclusi quelli del comparto sanità, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate attraverso programmi comunitari e da trasferimenti con vincolo di destinazione, per l'esercizio 2002 non può superare l'ammontare degli impegni al medesimo titolo relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono sollecitati a promuovere azioni per esternalizzare i servizi di supporto all'attività istituzionale al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di spesa conseguite si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti agli enti medesimi per il finanziamento degli investimenti.

Articolo 5

(Incentivi alle forme associative tra enti locali)

1. Al fine di garantire maggiore efficienza all'azione amministrativa, la Regione incentiva le forme associative e di cooperazione tra enti locali, costituite o da costituirsi per la gestione di servizi e di funzioni, anche conferite dalla legislazione nazionale e regionale sul decentramento amministrativo.
2. In attesa del riordino organico del sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali, per

l'anno 2002 il riparto delle risorse finanziarie destinate agli enti locali nei diversi settori di intervento è effettuato secondo modalità dirette a favorire prioritariamente la gestione e la realizzazione degli interventi in forma associata.

3. Nella definizione delle incentivazioni a favore delle forme associative la Regione si attiene ai seguenti principi fondamentali:
 - a) graduazione dei benefici in funzione del livello di integrazione tra gli enti, in modo da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
 - b) graduazione dei benefici in funzione del grado di raggiungimento dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni da parte dei comuni con minore dimensione demografica;
 - c) previsione in ogni caso di una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale.
4. Sono a tal fine definiti criteri di incentivazione delle forme associative, basati su parametri oggettivi e differenziati per settore di intervento. Costituiscono in ogni caso parametri oggettivi la popolazione e il numero degli enti associati, il numero, la tipologia e la dimensione dei servizi e delle funzioni gestiti in forma associata.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione la Giunta regionale dà attuazione alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 6

(Funzioni regionali trasferite e delegate)

1. Le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni trasferite o delegate sostenute dagli enti locali, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti regionali, non sono soggette ai vincoli stabiliti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), relativo al patto di stabilità interno per province e comuni, e successive modifiche.

CAPO II**INTERVENTI IN MATERIA DI
INVESTIMENTI REGIONALI****Articolo 7**

(Piano degli interventi)

1. Il fondo regionale per l'attuazione del Piano degli interventi, previsto dall'articolo 31 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni e integrazioni, per l'anno 2002 è determinato in 9 milioni di euro ed è ripartito sulla base dei criteri previsti dall'articolo 6 della l.r. 13/2001 e dalle relative disposizioni attuative.
2. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata ad interventi in favore delle Comunità montane.

Articolo 8

(Fondo investimenti regionali)

1. È istituito il fondo per gli investimenti regionali destinato al finanziamento di programmi d'investimento comunitari, nazionali e regionali.
2. Il fondo di cui al comma 1 per l'anno 2002 è determinato in 38 milioni di euro e destinato ad interventi nei settori dell'ambiente e del territorio, delle attività produttive, dell'edilizia universitaria e scolastica e delle infrastrutture.
3. Il fondo di cui al comma 1 è, altresì, alimentato dalle maggiori risorse, rispetto alle previsioni, che saranno rese disponibili dalle misure di contenimento della spesa corrente, dalla ristrutturazione del debito, nonché dalle risorse previste dalla legge regionale 7 gennaio 2002 n. 4 (interventi a favore dello sviluppo delle attività universitarie) non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del fondo per aree omogenee di attività.

TITOLO IV**DISPOSIZIONI DIVERSE****Articolo 9**

(Estinzione crediti)

1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore ad euro 10,33, in essere alla data del 31 dicembre 2001, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connesse.
2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore ad euro 10,33, in essere alla data del 31 dicembre 2001, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla sua contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.

Articolo 10

(Rinvio di termini)

1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003.

TITOLO V**NORME FINALI****Articolo 11**

(Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2002, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Articolo 12

(Modifica del comma 6 dell'articolo 31 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18)

1. Al comma 6 dell'articolo 31 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) le parole "finanziato con la legge di bilancio" sono sostituite dalle parole "determinato annualmente con la legge finanziaria".

Articolo 13

(Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1995 n. 34)

1. L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995 n. 34 (norme per la concessione di contributi straordinari per il risanamento finanziario della Comunità Montana "Intemelia") è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'anno 2002, anche non consecutivamente, la Comunità Montana destina le somme ad utilizzo non vincolato che non siano necessarie per l'ordinario funzionamento della Comunità stessa, alla restituzione dell'importo residuo dei contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, comunque entro dieci anni."

Articolo 14

(Integrazione all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000 n. 19)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000 n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica) sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in forma attualizzata.

4 ter. I criteri e le modalità per l'attuazione

del comma 4 bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale."

Articolo 15

(Razionalizzazione della forma dei documenti contabili)

1. Al fine di garantire la trasparenza delle rappresentazioni contabili e razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, la Giunta regionale in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2003 procede alla revisione della denominazione delle unità previsionali di base e degli oggetti dei capitoli secondo il loro contenuto economico e funzionale.

Articolo 16

(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2002.
2. La copertura delle riduzioni di entrata conseguenti all'articolo 3 della presente legge è assicurata per gli anni 2003 e 2004 dal bilancio pluriennale 2002/2004.

Articolo 17

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

TABELLE**TABELLA A (Articolo 11)**

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

Area	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
AREA I - Istituzionale	627.500,00	627.500,00	627.500,00
AREA X - Persona, Famiglia, Associazioni	500.000,00	500.000,00	500.000,00
AREA XI - Istruzione, Formazione, Lavoro	2.420.000,00	920.000,00	920.000,00
AREA XVIII - Gestionale	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE	4.047.500,00	2.547.500,00	2.547.500,00

TABELLA B (Articolo 11)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

Area	Competenza 2002	Competenza 2003	Competenza 2004
AREA III - Territorio	150.000,00	0,00	0,00
AREA XIII - Agricoltura, Economia Montana	25.000,00	0,00	0,00
AREA XIV - Industria e piccola e media Impresa	2.500.000,00	0,00	0,00
AREA XV - Commercio, Fiere, Mercati	300.000,00	0,00	0,00
AREA XVIII - Gestionale	11.750.000,00	0,00	0,00
TOTALE	14.725.000,00	0,00	0,00

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
7 MAGGIO 2002 N. 20**

Premesso: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter della formazione della legge

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore G.B. Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 aprile 2002 n. 69;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 aprile 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 237;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale il 5 aprile 2002;*
- d) *la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 26 aprile 2002;*
- e) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 3-4 maggio 2002 (Relatori Consiglieri N. Abbundo, G. Mori, M. Nesci e F. Vassallo);*
- f) *la legge regionale entra in vigore l'8 maggio 2002.*

2. Relazioni al Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere N. Abbundo)

È la prima la Legge Finanziaria che presentiamo oggi, in questa seduta del Consiglio, contiene alcuni provvedimenti significativi che, a mio giudizio, ne innovano il contenuto, qualificandolo.

Il lungo e serio lavoro che noi tutti abbiamo svolto in questi mesi, ci permette ora di avere una Legge Finanziaria, intesa come reale strumento di politica economica, che risponde pienamente alle logiche liberali e democratiche proprie della Giunta e della Maggioranza e tanto attese dai Cittadini della Regione Liguria.

Lasciatemi dilungare un po' su come la Legge Finanziaria si inserisce nella batteria di strumenti contabili e finanziari di cui la nostra Regione oggi dispone. Signor Presidente, signori Consiglieri,

il disegno di legge che ci accingiamo a discutere nei suoi contenuti rappresenta un preciso punto di svolta nel cammino istituzionale di questa Regione, della nostra Regione.

Non è un caso, infatti, che per la legge finanziaria 2002 si parli di manovra economica riconoscendo, in modo diretto, la capacità d'azione di questo Governo regionale sulle leve economiche e finanziarie che influenzano lo sviluppo e quindi il benessere del suo territorio.

Oltre che ai contenuti del provvedimento, occorre sottolineare che il disegno di legge finanziaria è il risultato della precisa volontà di dotare in concreto questo Ente di strumenti di governo della propria economia e delle proprie finanze analoghi per struttura e contenuti a quelli del livello statale.

Lo strumento della legge finanziaria, infatti, deve essere inquadrato unitamente al Documento di Programmazione Economico Finanziaria, che ne costituisce i presupposti, ed al bilancio di previsione che ne contiene gli effetti espressi in grandezze contabili.

Il disegno di legge finanziaria per il 2002, trova i suoi riferimenti di contesto nel DPEF 2002-2004 approvato dal Consiglio laddove, con riguardo al triennio considerato, sono stati ampiamente analizzati:

- gli scenari economici internazionali, nazionali e regionali;*
 - le previsioni macroeconomiche sull'andamento delle variabili che influenzano gli aggregati della finanza pubblica;*
 - le politiche settoriali da perseguire nel triennio di riferimento;*
 - l'andamento tendenziale delle grandezze contabili della finanza regionale;*
 - gli obiettivi programmati in termini di entrate e di spesa compatibili con l'azione delle politiche di settore;*
 - le misure e gli interventi da porre in essere per ricondurre i trend tendenziali verso i target programmati.*
- Tanto le misure sulla politica fiscale che su quella di spesa di cui oggi discutiamo nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2002, trovano precisa indicazione nel DPEF che pone come obiettivo l'azione di contenimento e riqualificazione della spesa corrente intesa come motore per alimentare la graduale riduzione della pressione fiscale regionale e l'accelerazione delle politiche di investimenti infrastrutturali a sostegno dello sviluppo economico.*

Nello stesso DPEF, a tale obiettivo programmatico è affiancato quello di rafforzare il coordinamento ed il monitoraggio della finanza locale e regionale allo scopo di:

- garantire il rispetto del patto di stabilità interno (patto di stabilità infraregionale);*
- permettere un'analisi delle grandezze finanziarie delle realtà locali su cui modellare schemi di perequazione rivolti a correggere situazioni di squilibrio determinate da fattori dimensionali o geografici.*

Secondo tali linee d'indirizzo, il disegno di legge finanziaria per il 2002 ha impresso un'ulteriore accelerazione alla politica avviata dall'amministrazione nel 2001.

L'intervento modificativo sulla legislazione di entrata è stato operato rendendo strutturale la riduzione IRAP

dello scorso anno ed ampliando la platea dei beneficiari anche alle ONLUS.

La stessa riduzione della pressione fiscale sulle aziende è stata attuata in modo selettivo allo scopo di accrescere il regime dell'agevolazione per le aree territoriali geograficamente svantaggiate.

Gli stanziamenti per investimenti a supporto dello sviluppo economico e territoriale hanno avuto una considerazione senza precedenti operando su tre distinti canali (fondo speciale di conto capitale, piano degli interventi e Fondo Investimenti Regionali).

L'intera manovra trova un suo compiuto assetto nelle misure disposte in materia di monitoraggio, controllo ed incentivo della finanza decentrata richiamati attraverso il patto di stabilità infraregionale e le misure di incentivazione all'efficienza gestionale e dimensionale degli enti locali della regione.

In altri termini, con il disegno di legge finanziaria per il 2002 si esprime in termini attuativi il significato della politica economica liberale tracciato nel DPEF 2002-2004, intervenendo sulle regole di quantificazione dei dati contabili per assicurare alla collettività ligure un processo di sostituzione dai benefici una tantum a ritorni costanti di medio e lungo periodo che rappresenta l'unico sistema di crescita del benessere dei singoli e delle comunità.

In quest'ottica si pone la predisposizione di un fondo (il FIR) destinato a un vigente piano di investimento. La caratteristica principale di questo fondo, come già evidenziato nelle loro relazioni dal Presidente della Giunta e dall'Assessore alle Risorse Finanziarie, è che rovescia la logica tradizionale.

In passato su singoli comparti stanziavamo somme ingenti per investimenti che non venivano realizzati e davano luogo a ingenti residui.

La costituzione del FIR, vale a dire di un fondo unico, permette di finanziare le opere in base alla loro cantierabilità.

Ciò favorisce anche una competizione tra Assessorati diversi a porsi in grado di fare e realizzare cose.

Il sistema appena descritto non implica casualità negli investimenti da realizzare.

Questi ultimi, anzi, saranno indicati in un piano sulla base del quale avverrà la ripartizione delle risorse.

La costituzione del FIR, quindi, costringe l'Amministrazione a fare un programma coordinato degli investimenti.

Tale programma conterrà indicazioni anche sugli investimenti da finanziare nel prossimo futuro.

Ne deriverà una forma di coordinamento non solo intersettoriale, ma anche intertemporale.

Sviluppo economico, Infrastrutture, Ambiente e comparto Socio-Sanitario sono i nostri traguardi futuri, per raggiungere i quali daremo vita ad un vasto piano di investimenti, che ci porterà, a partire dai prossimi mesi, ad indebitare l'Ente Regione su progetti importanti volti a favorire la crescita del reddito ed a sostenere la domanda che crea occupazione.

Con questa Legge intendiamo rovesciare le logiche ispirate al breve periodo, dando profondità temporale all'azione di governo.

Esauriti questi aspetti generali mi sia consentito toccare due punti che mi stanno particolarmente a cuore: il problema della pressione fiscale e quello del diritto allo studio.

La Legge Finanziaria si è arricchita all'art. 3 di un emendamento, di cui sono stato primo firmatario, sottoscritta dai Consiglieri di Forza Italia, dai colleghi della maggioranza nonché condivisa dall'Opposizione, che abbatte l'aliquota IRAP al 3% per le Associazioni no profit.

È la prima volta che la Regione Liguria, che vanta un altissimo numero di Associazioni impegnate nel volontariato, sempre lodate per il lavoro svolto sul territorio e che spesso hanno colmato le lacune istituzionali più volte riscontrate, soprattutto nel campo socio-sanitario ed ambientale, non segue la strada dei sussidi e delle sovvenzioni ma quella delle agevolazioni tributarie.

Noi, a differenza di coloro che ci hanno preceduto, siamo passati dalle parole ai fatti.

La riduzione dell'IRAP per la più parte delle ONLUS iscritte negli albi regionali, primo passo per una progressiva esenzione dell'imposta per tutto il terzo settore, costituisce un provvedimento di valore politico: è un segnale chiaro dell'attenzione della Regione Liguria verso il settore dell'impresa sociale che opera con inequivocabile assenza di scopo di lucro.

In linea con analoghe iniziative di altre Regioni italiane (ad esempio Lombardia e Piemonte), l'agevolazione favorisce l'iniziativa no profit nei settori di pubblica utilità, in particolare assistenziale e sanitario, e la creazione di nuova occupazione, a fronte di un costo limitato. L'impresa sociale, che trova oggi anche il riconoscimento del Governo con la specifica legge delega, è il soggetto cardine di ogni politica di valorizzazione del no profit, in quanto rappresenta un settore economico già consistente ed in continua espansione: attualmente sono circa 700 le cooperative sociali e le associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale, con circa 8.000 lavoratori occupati ed un fatturato intorno ai 200 milioni di Euro: l'intero sistema ligure dei servizi sociali non potrebbe esistere, in questo momento, se non vi fosse sul territorio la presenza capillare di cooperative e organizzazioni stabili di volontariato.

Per questo motivo riteniamo necessaria una visione strategica del no profit, finora sottovalutata e ritenuto residuale rispetto all'economia regionale. Si è voluto riconoscere e valorizzare l'esistente, sia per sostenere l'espansione di un settore significativo dell'economia locale, sia per garantire un efficiente sistema di servizi alla persona, la cui domanda viene espressa con sempre maggior forza dalla popolazione.

Spesso l'opposizione ha accusato questa maggioranza di trascurare il settore della cooperazione sociale.

La riduzione dell'IRAP, oltre che alle associazioni di volontariato, alle cooperative sociali mostra che questa affermazione è falsa.

È vero piuttosto che questa maggioranza ritiene si debba sostenere il mondo della cooperazione sociale in modo diverso rispetto al passato.

Più precisamente ritiene che alle cooperative non vadano erogati contributi diretti, "personali" creando così

una fitta rete di relazioni clientelari, ma che si dia luogo ad una forma di sostegno impersonale al settore nel suo complesso, lasciando poi che la concorrenza selezioni le cooperative più efficienti e marginalizzi quelle non efficienti.

Di questo diverso modo di intendere il sostegno alla cooperazione sono espressione sia la riduzione dell'aliquota IRAP adottata nella Legge finanziaria sia l'avvio dell'esperienza dell'assegno servizio agli anziani.

Le agevolazioni fiscali alle ONLUS e quelle alle nuove imprese si inseriscono nel processo di riduzione della pressione fiscale come scelta di fondo di questa amministrazione.

Più volte gli enti locali hanno abbracciato, anche in materia di politica fiscale, politiche stataliste tralasciando le azioni più conformi al principio di sussidiarietà. Il sostegno al consolidamento patrimoniale degli enti del terzo settore è invece il presupposto fondamentale affinché le imprese senza scopo di lucro, messe in condizione di investire e di rafforzare la struttura aziendale, possano dare vita ad un vero e sano mercato di servizi di pubblica utilità retto dalla libera scelta dei cittadini e dalla qualità dell'offerta.

Al di là di tutte le speculazioni politiche della minoranza, la reintroduzione del ticket non rappresenta una contraddizione rispetto a questa.

Per chiarire questo aspetto occorre ripercorrere l'evoluzione dei fatti.

Come noto, nel 1992 il governo Amato, allo scopo di frenare la crescita della spesa per farmaci, introdusse un ticket.

Questo strumento di disincentivazione a un eccesso di domanda di farmaci fu rimosso con la Legge Finanziaria nazionale per il 2001.

È a tutti noto che questa misura era una scelta di carattere elettorale.

Tutti sanno, infatti, che in ciascuno dei principali Paesi europei esistono misure analoghe al ticket.

Nel marzo di quest'anno per salvaguardare anche nel 2002 l'equilibrio finanziario del comparto Sanità la Giunta è stata costretta a reintrodurre il ticket.

L'adozione di questo provvedimento con atto amministrativo è del tutto legittima.

La legge 405/2001, infatti, da un lato, delega alle Regioni una materia di competenza statale, vale a dire la possibilità di ricorrere a misure di compartecipazione della spesa farmaceutica, dall'altro lato, definisce le modalità attraverso cui questa misura può essere adottata.

Tra queste modalità contempla il ricorso ad atto amministrativo.

Nella versione adottata dalla Giunta il ticket si presenta con caratteristiche circa le fasce di esenzione, simili a quelle che aveva il ticket abolito con la Legge Finanziaria 2001.

Con ciò questa maggioranza ha voluto riaffermare il principio che scopo del ticket è piegare la eccessiva domanda di farmaci.

L'assessore alle Risorse Finanziarie ha già ricordato nella sua relazione come nel 2001 la crescita della farmaceutica sia stata superiore al 35% (era di poco superiore al 10% nel 2000).

Qualora ci accorgessimo che il ticket nella sua versione attuale va al di là di questo obiettivo di freno alla domanda, ma assume importanti connotati redistributivi non esiteremmo a mettere a punto e richiedere, una sua modifica in senso equitativo.

Un secondo e ultimo punto su cui intendo richiamare la vostra attenzione è rappresentato dalla difesa del diritto allo studio.

Nella Legge Finanziaria si stanziava a fondo speciale 750 mila Euro per una integrazione della L.r. 23/80.

Come noto, questa legge fu concepita e emanata in cui la prospettiva di un innalzamento dell'età scolastica dell'obbligo oltre i 14 anni era di là da venire.

Oggi questa prospettiva sta diventando realtà. Nei fatti in questa regione i casi di abbandono della scuola dopo il conseguimento della licenza media sono limitati.

Di qui la necessità di predisporre strumenti di sostegno al diritto allo studio (in particolare per l'acquisto di libri) alle famiglie i cui figli frequentano la scuola superiore.

Quanto appena accennato mostra che questa maggioranza e questa Giunta hanno un disegno coerente di sostegno all'istruzione.

L'approvazione della L. 14/2002 si colloca in questo disegno più complessivo volto a porre le basi nella nostra Regione di un sistema educativo libero e competitivo, nell'ambito del quale nessuno vuole disconoscere il ruolo tuttora centrale della scuola pubblica.

Il quadro degli interventi a sostegno del diritto allo studio si completa con le iniziative adottate a favore dell'Università.

In questa direzione va la Legge approvata il 28 dicembre 2001, gli stanziamenti aggiuntivi previsti nel bilancio per il 2002 a favore dell'ERSU, una legge di riforma di questo ente in itinere e, infine, la possibilità di usare risorse del FIR per l'edilizia scolastica ed universitaria. Alla luce di queste considerazioni appare estremamente ingiusta e strumentale la tesi di parte dell'opposizione secondo cui la politica di questa maggioranza sulla scuola si ridurrebbe ad una sola forma di sostegno delle scuole private.

Vi è in noi la ferma consapevolezza che una buona scuola e una buona Università significano principalmente due cose: un aumento delle possibilità di crescita reddituale e di occupazione, un innalzamento dei livelli di mobilità sociale.

Si tratta di due obiettivi che sono parte costitutiva del nostro programma politico, un programma liberal-democratico che trova espressione concreta nei principali punti di questa Legge Finanziaria.

Un ringraziamento infine all'Assessore alle Risorse finanziarie e alle strutture che da lui dipendono, per l'ottimo lavoro realizzato per il futuro della nostra Regione Liguria.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Mori)

La legge finanziaria e il bilancio di previsione 2002 arrivano finalmente al Consiglio Regionale e il ritardo di un bilancio di previsione che entrerà in vigore ai primi

di giugno è già un fatto così straordinario da evidenziare le difficoltà operative della giunta e della maggioranza che la esprime.

Un ritardo così ampio nella presentazione che farà sì che il bilancio regolerà solo 7 dei 12 mesi dall'anno di competenza meriterebbe una più profonda meditazione da parte della maggioranza e non è giustificato né da eventi eccezionali né da ostruzionismo della minoranza come ha improvvidamente dichiarato ai giornali l'assessore Pittaluga.

Il bilancio di previsione 2002 è stato infatti varato in giunta solo in data 4 aprile 2002 mentre la legge di contabilità presentata in data 30 ottobre 2001 non ha avuto ostacoli da parte della minoranza, anzi la commissione ristretta ha lavorato anche in assenza, per altro giustificata, dell'assessore e i rappresentanti della minoranza sono stati fortemente impegnati e il consigliere Vassallo in particolare.

La discussione della legge sul finanziamento alle famiglie delle scuole paritarie non può essere portata a giustificazione, anche se su questo argomento parte rilevante della minoranza è ricorsa anche all'ostruzionismo, in quanto è bastato sospendere la trattazione di questo provvedimento per approvare rapidamente il testo della legge di bilancio peraltro solo allora varato dalla commissione ristretta.

Abbiamo oggi in questa regione un Presidente, una giunta, una maggioranza che lungi da trovare capacità di risposte politiche cerca capri espiatori della propria incapacità, insufficienza di impegno, carenza di preparazione.

Tutta l'attività del nostro ente risente di questa situazione.

Eppure il momento è di particolare importanza, la possibilità di azione vastissima, il maggioritario ha assicurato un ampio margine di maggioranza, le loro aspettative più rosee si sono verificate con una rilevante maggioranza di eguale colore nel parlamento nazionale. La riforma del Titolo V, sottolineo titolo e non articolo, e forse è bene chiarire che quest'ultimo non si riferisce a poteri di governo ma a metodi per altro molto cari alla C.D.L.; la riforma del Titolo V, dicevo confortata dal referendum popolare confermativo successivo, ha dato ampio spazio di azione alle regioni.

Esiste è vero una proposta di legge costituzionale di "devolution", di cui oggi ormai poco si parla sia per la stratosferica distanza tra la riforma varata dal centro sinistra e questi striminziti articoli subiti dal Consiglio dei Ministri del governo Berlusconi per salvare politicamente Bossi e dal testo dei quali si nota la grande fatica fatta per ridurli e renderli innocui e per riuscire a portare ad unità le volontà divergenti esistenti nel Consiglio dei Ministri, molti dei quali erano giustamente preoccupati per la follia di parte delle proposte originarie.

Grande chance la riforma costituzionale ma questo Presidente, questa giunta e questa maggioranza sembrano pietrificati direi quasi terrorizzati a mettere mano a una riforma legislativa, sì di riforma legislativa si tratta e di una grande riforma, forse perché più interessati al governo spicciolo, alla conservazione, in capo alla Regione, della gestione quando non si disperdono, è il caso

in particolare del Presidente, nella propria autoglorificazione garantitagli dai mezzi di comunicazione molti dei quali essendo liguri dovrebbero essere più preoccupati del loro stesso futuro perché una regione che affonda porta con se tutto il sistema economico, sociale, culturale ecc... del quale fanno parte.

E sulla legislazione, in particolare sull'ampio spazio di competenza esclusiva è urgente muovere rinnovando e ampliando quanto fatto nella precedente legislatura per la cosiddetta legge Bassanini.

Occorre operare non solo attraverso la produzione legislativa ma anche colla concertazione con le altre regioni.

La Conferenza dei Presidenti, lo Stato - Regioni, è opportuno che divengano autentica camera di concertazione, in assenza purtroppo della Camera delle Regioni e delle Autonomie (questa sarebbe stata una vera proposta di devolution!).

Su questo tema si raccolgono giuste preoccupazioni da parte di ambienti economici, sociali, culturali ecc... e una Regione degna di questo nome dovrebbe dare una risposta.

Le regioni dovrebbero essere anche di sprone al Parlamento perché vari le leggi quadro base della legislazione concorrente di competenza regionale.

Ma per fare questo occorre conoscenza, preparazione, impegno e non battute, rifiuto di confronto effettivo, attenzione alle cose futili o comunque autoglorificanti e inoltre occorre attuare un diverso rapporto con gli enti locali abbandonando ad essi l'intera gestione.

Riguardo agli enti locali occorre favorire il più possibile le aggregazioni dei Comuni minori con iniziative promozionali e non coercitive, ma certo necessarie e utili a superare una situazione ormai insostenibile come ha evidenziato nella sua relazione l'Assessore Piattaluga e seguendo le sperimentazioni già attuate da altre regioni. Ritornando alle attività regionali dobbiamo notare la propensione non a legiferare e programmare ma a gestire le attività. Si torna indietro anche nell'applicazione delle leggi attuative delle Bassanini o meglio si tenta di ignorarle.

L'opposizione ha sviluppato in questi mesi un'azione di contenimento di questa tendenza, molte volte con successo, anche per la sensibilità dimostrata in commissione da alcuni componenti della maggioranza.

In questo bilancio poi si evidenzia l'azione di riduzione delle disponibilità agli enti locali tanto da costringere l'opposizione a tentare di inserire nella legge finanziaria una disposizione di devoluzione totale delle disponibilità trasferite dallo Stato agli enti che sono chiamati a svolgere i compiti trasferiti.

La regione si trova anche in un momento di particolare difficoltà in carenza di quadri. La sostituzione lenta dei direttori generali dopo aver affrettatamente esonerato i vecchi, le difficoltà conseguenti, tutto questo indebolisce l'Ente e gli effetti si stanno evidenziando.

Crescono è vero i funzionari politici ma se questi sono utili appunto ai politici molte volte non lo sono per l'istituzione.

La Regione Liguria sta vivendo un momento particolare: dopo aver effettuato la riorganizzazione, il recepimento

mento legislativo delle competenze trasferite a Regioni ed Enti Locali, conseguentemente alla funzione trainante tra le Regioni da noi svolta nella precedente legislatura, si auspica da più parti in questa nuova fase di federalismo un salto di qualità.

Per fare questo è per prima cosa necessario inserirsi a pieno nella vita del Paese.

Nel programma da me presentato alle elezioni si evidenziavano alcune idee forza:

1. Integrazione con le Regioni confinanti
2. Un rapporto più stretto con Bruxelles
3. Una visione unitaria del sistema portuale ligure
4. L'ammodernamento delle infrastrutture (sistema orizzontale e verticale)
5. Una più intensa cooperazione economica e culturale con i Paesi del Mediterraneo
6. Fare della Liguria un centro di attrazione per le attività tecnologiche innovative/new economy
7. Agire sul mercato dei capitali e del lavoro,
8. Investire in educazione e ricerca.

Si trattava di completamento e sviluppo di iniziative già intraprese nella precedente legislatura che avrebbero permesso il decollo della regione.

L'attuale giunta non ha seguito questa strada e ha privilegiato la comunicazione e gli investimenti immobiliari ma, al di fuori di qualche iniziativa dell'Assessore Pittaluga non è andata al di là di enunciazioni propagandistiche che posso anche apprezzare personalmente perché smentiscono precedenti affermazioni delle forze politiche che formano questa maggioranza ma che non portano contributi alla soluzione dei problemi.

Il risultato è che in molti casi sorgono conflittualità con gli Enti Locali, con le categorie come conseguenza dei rapporti stabiliti con essi dalla giunta. Basta far riferimento ai documenti presentati dalle singole associazioni di categoria alla presentazione del bilancio per cogliere lo scontento, a volte lo sconforto di categorie che pur la avevano sostenuta elettoralmente ed ora misurano la differenza non solo dalle attese ma anche dalla passata gestione.

E in quanto agli enti locali la quasi assoluta assenza dalle consultazioni programmate dimostra ampiamente la fiducia da loro riposta in questa gestione.

Delle passate gestioni si raccolgono non solo i risultati ma si continuano anche iniziative presentandole come proprie proposte e attuazioni. Dimenticate le critiche sulle enormi spese informatiche e rinunciato alla dichiarata volontà di liquidare Datasiel si è acquisito il controllo della stessa come da noi auspicato ma attendiamo anche di sapere quali effettive funzioni avrà questa società avendo perso l'occasione di diventare la società informatica degli enti locali genovesi.

Si continua nell'espansione, o meglio ci si impegna a farlo, della Filse ma non si capisce con quali prospettive e se si intende, come hanno fatto altre regioni, ed era nostra intenzione farlo, aumentare il capitale estendendo e aprendo l'azionariato.

Ma dove si evidenzia la maggior carenza è la politica della giunta in campo economico produttivo e sul problema del lavoro.

Qui tutto si è esaurito nella battaglia di Cornigliano.

Costretto il governo ad un intervento faticoso e contrastato, fonte di scontri tra e con i Ministri, ora sembra che tutto sia fermo mentre l'altoforno continua a produrre e si è chiusa solo la cokeria.

Sembra che ottenuto l'appoggio del governo, l'impegno a vendere alla Regione le aree, si sia esaurita ogni iniziativa regionale.

L'assessore Gatti ha incolpato come sempre l'opposizione per la mancata approvazione della legge istitutiva della nuova società delle aree prevista dalla legge finanziaria. Siamo stupiti di essere tanto importanti, di avere così tanta capacità di impedire a una intrepida, valorosa, numericamente assai consistente maggioranza di portare ad approvazione delle leggi.

La verità è un'altra: i progetti di legge sono abborracciati, malfatti, non sono preceduti da consultazioni con gli enti interessati, tecnicamente inaccettabili e non reggono alla prima osservazione sia delle audizioni che dei consiglieri commissari di opposizione come di maggioranza.

Chi non ricorda la penosa figura fatta dalla Giunta a fronte delle critiche metodologiche e di contenuto fatte dal Sindaco di Genova alle audizioni sulla legge della nuova società per le aree? Dove andremo a finire con Cornigliano? La destinazione di parte delle aree non più date in affitto, pur per un periodo giudicato da alcuni troppo lungo, passerà all'imprenditore in proprietà, e il resto, salvo i ricorsi dell'Autorità Portuale, finirà alla logistica. È una soluzione alla quale avevo temuto si tendesse da parecchi anni e per realizzare la quale forse occorreva questo presidente e questa giunta.

La Regione Liguria necessita di uno sviluppo equilibrato nei vari settori di attività tra i quali l'industria deve mantenere una parte importante anche se non necessariamente limitata ad un settore produttivo. In caso contrario l'equilibrio sociale e culturale e non solo quello economico verrebbero messi in discussione.

Altre attività imprenditoriali non sono all'attenzione del competente assessorato perché l'assessore è salomonicamente estraneo sia ai conflitti sociali sia alle trattative per risolvere i problemi delle aziende IRI. Nell'intervento in Consiglio sul caso Ansaldo è stato tragicamente chiaro.

Eppure credo che tutti ricordino tra le tante promesse del Presidente in campagna elettorale, l'attenzione alle attività produttive.

Gran parte della scorsa campagna elettorale regionale ha riguardato gli aiuti di Stato. Sarei grato se fosse fornito al Consiglio l'elenco degli aiuti di Stato concessi nei quasi due anni di governo di questa giunta nelle ampie aree perimetrare per concorso politico dalle Regioni Piemonte e Lombardia alle quali per altro va la nostra gratitudine e che superato il momento elettorale probabilmente avrebbero concesso quale fosse la maggioranza di governo in Liguria.

Ma le promesse mancate, le bugie elettorali da voi stessi successivamente smentite (ad esempio il colossale indebitamento della Regione Liguria - oggi si riconosce come la meno indebitata d'Italia con un debito pari ad un quarto della media nazionale procapite; il buco di centinaia di miliardi nella gestione sanitaria lasciata in

eredità smentito dal vostro stesso assessore al bilancio, ecc...) sono comportamenti deteriori anche se purtroppo usati; ma quello che va addebitato come maggior colpa di questa giunta, anche più grave dell'inerzia è la totale mancanza di un disegno globale.

Non esiste un progetto di sviluppo di questa regione inserita in Italia e in Europa, ponte di collegamento tra l'Europa e i Paesi del Mediterraneo.

Non c'è un rapporto tra disponibilità finanziaria e progetti.

Non esiste la capacità di stabilire priorità, di proporle al Consiglio Regionale e al governo centrale, all'Europa. In queste condizioni l'autonomia diventa un pericolo. La Liguria è sottoposta a pressioni dirompenti perché Regione di transito e di servizio al resto del Paese, dell'Europa e del Mediterraneo.

L'eccezionale impegno nella portualità rischia a volte conflittualità tra i vari porti per acquisire bacini di traffico, la tentazione che si andava evidenziando prima della giunta da me presieduta era quello di spaccare la Regione nel collegamento piemontese e francese, nel collegamento lombardo, nel collegamento emiliano e toscano. Eppure la regione Liguria vanta una unità millenaria, una comune cultura, un capoluogo riconosciuto.

Il nostro impegno nel passato quinquennio è stato quello di riportare ad unità gli intendimenti e gli interessi regionali.

Occorre riprendere questa strada e proseguire in questa direzione, occorre specializzare i porti, realizzare le opere di collegamento autostradale, stradale e soprattutto ferroviario.

Ma soprattutto decidere le priorità, impegnarsi almeno nella parte progettuale anche finanziariamente, portare avanti in unità di tutte le parti politiche come si è fatto in passato la nostra azione presso il governo e il Parlamento.

È assolutamente necessario riprendere l'iniziativa e coinvolgere le altre regioni interessate al corridoio tirrenico, come avevo promesso e mi ero impegnato ad attuare avendo già iniziato i contatti con gli enti interessati.

Se questo non verrà fatto, se non si darà seguito a quanto proposto dalle regioni per la finanziaria dell'anno 2000, se non riusciremo a far comprendere che realizzare questo è interesse comune, noi rischiamo l'isolamento e dopo la frantumazione.

Il governo è pressato da regioni, enti locali, forze economiche e produttive. Se noi non sapremo essere presenti ed agire il libro dei sogni o se volete delle esigenze presentate dal ministro Lunardi sarà per noi un vuoto titolo a essere presi in considerazione ma senza risultati. La Regione Liguria dovrebbe, come nel passato, accentrare azioni e risorse disponibili in questa direzione evitando sprechi sui quali ritornerò successivamente nell'intervento sul bilancio.

La regione quindi dovrebbe indirizzare il suo intervento diretto sul piano dello sviluppo, dell'economia, del territorio, legiferando e pianificando e limitare la gestione alla parte sanitaria tipica competenza a livello regionale. In questo campo si preannunciano tempi difficili per la previsione reale di un deficit, nonostante l'importante aumento di disponibilità da parte dello Stato e per i

criteri di ripartizione a noi favorevoli concordati durante la mia giunta e confermati successivamente.

Il deficit va combattuto per i riflessi sul bilancio ma non con l'aumento dell'imposizione fiscale. Occorre anche riaffermare la necessità di riprendere l'opera di razionalizzazione delle strutture. L'abbandono di questa linea, tanto ostacolata dall'allora minoranza, ha portato alla necessità di introdurre il ticket più alto d'Italia e porterà entro la fine dell'anno alle necessità di inasprimenti fiscali da parte della Regione (addizionali IRPEF, IRAP, tassa di circolazione a scelta della giunta).

Voglio ricordare che per l'addizionale IRPEF la regione ha già utilizzato lo 0,40 dello 0,90 che rientrava nelle sue possibilità di tassazione. Gli sgravi dell'addizionale IRAP oggi proposti, anche se da noi condivisi, rappresentano una limitata riduzione e un debole intervento a favore di alcune categorie del territorio che dovrebbero invece essere ampliati per costituire effettivamente uno strumento di riequilibrio e di scelta politica.

Ma il minaccioso disavanzo nella gestione della sanità condiziona pesantemente le prospettive di bilancio di questa regione e rischia di cagionare ed assorbire ogni aumento fiscale anche perché questo bilancio è il primo da vari anni nel quale la regione non impegna una lira di proprie disponibilità a favore della sanità. Certo signor Presidente questo precludeva altri investimenti o erogazioni o spese. Non la partecipazione a Sanremo al festival della canzone perché la Calabria fu scelta politica di quella amministrazione che unica dei comuni della Liguria non partecipava a incontri della Regione con i comuni e le provincie e non ha costituito, anche questo unico comune capofila, il distretto socio sanitario previsto dalla legge regionale.

Certo non impegnavamo due miliardi e mezzo all'anno per l'affitto del palazzo presidenziale a De Ferrari, oltre alle spese di gestione, certo limitavamo all'osso le spese promozionali forse con nostro danno ma per un buon governo della nostra regione.

Quanto sopra riportato non è esaustivo delle critiche a questo progetto di bilancio e alla gestione della regione che come lei, signor presidente, ha voluto ricordare è occasione di bilancio non solo contabile ma politico generale dell'attività della giunta. La sua relazione più ancora di quella del competente assessore è stata una relazione contabile non inquadrata in un'azione politica nazionale ed europea e pertanto decisamente insufficiente a soddisfare le necessità che la regione presenta e che il momento politico, unito alle nuove competenze potrebbe consentire.

Ne consegue una valutazione negativa e preoccupata da parte nostra con l'auspicio che il nuovo sistema contabile, al quale abbiamo collaborato per la sua introduzione, possa essere non un mezzo di libertà di destinazione da parte della giunta delle disponibilità indirizzate a interventi settoriali ma la possibilità di impegnare le disponibilità verso i settori di maggiore necessità e di rapida possibilità di attuazione.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Nesci)

La manovra di bilancio, presentata in Consiglio dal Pre-

sidente della Giunta e dall'Assessore al Bilancio, esprime una logica politica neoliberista dalla forte concezione redistributiva ad esclusivo vantaggio dell'impresa. L'impianto evidenzia la centralità dell'impresa e la logica secondo cui ogni cosa ruota intorno ad essa. È totalmente assente ogni riferimento alla classe dei lavoratori e ad ogni iniziativa di miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro.

La riforma dell'ordinamento contabile, così come ci è stata presentata e che ha visto il nostro gruppo non partecipare al voto istitutivo, seppur presenti un percorso di lettura dei documenti di bilancio più semplificato, non rappresenta di per sé un fatto positivo, se, come accade, i grandi aggregati di spesa possono nascondere, nell'espressione dell'articolazione dei capitoli, il reale indirizzo politico degli interventi sul bilancio, introducendo forti elementi di contraddittorietà di politica economica e sociale (es. scuola).

Nel giustificare l'apprezzamento rivolto alla riforma contabile, l'Assessore ha specificato la teoria secondo cui, in un sistema democratico, il controllo che può esercitare attraverso questo strumento la minoranza sul governo, esprime tutta la potenzialità della condizione di alternanza.

Non c'è dubbio che l'esercizio del controllo della minoranza sul governo è un fattore decisivo per la democrazia di un sistema, ma l'espressione secondo cui il sistema democratico, voluto dai paladini del liberismo, sia espresso esclusivamente dentro il regime dell'alternanza non è affatto democratico. Ciò presuppone, infatti, che il sistema capitalistico, con il suo modello economico e sociale, non possa essere messo in discussione ma che, al massimo, dentro a questo regime ci possano essere governi di matrice politica diversa che non intaccano il modello sociale ed economico perseguito.

Questo è un regime mascherato da una parvenza di democrazia che noi mettiamo in discussione. Non siamo i soli a mettere in discussione questo modello, che solo la cecità piccolo borghese non vede, mentre i governi di ispirazione capitalistica attaccano, tentandone la repressione, quel movimento che esprime un modello politico economico e sociale alternativo. Quindi, democrazia vuole, che ci possa essere alternativa e non alternanza.

Nel vostro modello politico e sociale, la logica prevalente è quella che l'economia è sovrapposta alla politica, piegandone gli esiti alla condizione di sviluppo della grande concentrazione finanziaria e di impresa. Ciò mortifica ed espelle l'intervento sociale dalla programmazione regionale e cancella totalmente i soggetti sociali protagonisti dello sviluppo e della crescita economica della Regione stessa.

Dopo l'11 settembre, in ragione del rilancio economico degli Stati Uniti, Bush, sicuramente campione liberista, consigliato evidentemente dai suoi economisti, ha abbandonato temporaneamente la logica liberista dell'espulsione dello Stato dal governo dell'economia rilanciando l'intervento pubblico. Il finanziamento allo sviluppo non è avvenuto solo attraverso il sostegno alle imprese, ma anche, e soprattutto, con un intervento dello Stato dentro il processo produttivo in maniera diret-

ta. Un intervento analogo sarebbe visto, dalla gran parte dei politici italiani, come statalista.

Il prodotto interno lordo americano, a otto mesi di distanza, è schizzato oltre il 5%.

Naturalmente è cresciuto il debito pubblico ma si è stoppata la recessione e se ci fosse una politica economica e sociale leggermente di sinistra, questi vantaggi potrebbero avere una equa distribuzione tra i diversi soggetti sociali. Molto probabilmente non sarà così e Bush tornerà il falco liberista che conosciamo.

La domanda che viene spontanea agli apologeti del modello americano nel nostro paese è perché mai noi, che viaggiamo su un incremento del prodotto interno lordo, previsto per fine anno, sotto l'1,5%, non si possa fare un intervento moderatamente keinesiano che preveda, una seppur piccola, redistribuzione del reddito.

Non sarebbe il modello economico e sociale che vogliamo, ma, dopo il massacro dello stato sociale a cui abbiamo assistito ed esclusivamente pagato come soggetti sociali di riferimento, sarebbe l'inizio di una nuova giustizia sociale.

La vostra manovra si esprime attraverso una presunta riduzione generalizzata della pressione fiscale (non è così e voi mentite sapendo di mentire in quanto la riduzione fiscale è solo a vantaggio dell'impresa) e la riduzione della spesa corrente riallocandone le economie in conto capitale.

Questa obsoleta e fallimentare teoria viene, ancora una volta, spacciata come l'intervento economico che dà impulso alla crescita e, attraverso questa, al reddito, creando nuovi posti di lavoro.

Obsoleta e fallimentare proprio perché, in questi anni, è stato ampiamente dimostrato come l'applicazione di questo concetto liberista abbia prodotto un gigantesco spostamento di risorse dalla produzione alla rendita finanziaria, attraverso non il reinvestimento del plus valore in crescita produttiva e industriale, ma, attraverso la speculazione finanziaria, per una capitalizzazione immediata e senza produzione lavoro.

Non un posto di lavoro vero, cioè stabile, duraturo e rispettoso dei diritti fondamentali, è stato creato anzi, se guardiamo al settore manifatturiero, a quella che viene definita la hold economia, registriamo ancora una volta una flessione occupazionale di due punti e mezzo. A proposito che fine ha fatto la new economy, di cui era così largamente pervaso il documento dell'anno scorso?

L'altro aspetto fallimentare per lo sviluppo complessivo dell'intera popolazione, (non mi riferisco certo allo sviluppo del portafoglio dei soliti noti, quello c'è stato ed è ampio), è la riduzione mirata della spesa corrente per trasferirne le economie in conto capitale, cioè nella logica che dicevo prima, alle imprese.

Le economie, che si possono realizzare in conto corrente, essendo escluse, sino ad oggi, manovre drastiche di riduzione del personale o tagli agli stipendi e ai salari, sono realizzabili solo incidendo con tagli agli interventi sociali e dei quindi attraverso una riduzione dello stato sociale per trasferire maggiori risorse all'aumento dei profitti.

Il patto di stabilità interno, assunto a fondamentale

ideologico dell'impianto liberista, non solo viene interpretato rigidamente nella proposta di bilancio e di legge finanziaria avanzata dalla Giunta, ma, addirittura, se ne trasferisce la logica dentro la struttura organizzativa degli enti strumentali della Regione stessa. In tal modo viene stretta la spesa corrente sui servizi e sul sociale dentro una doppia morsa, dapprima nel bilancio della Regione e, successivamente, all'interno dei bilanci aziendali autonomizzati e, comunque, costretti a rigidi parametri antisociali.

Vorrei solo ricordare che il rapporto pil-spesa stabilito da Maastricht fissava l'indice al di sotto del 3%. Il nostro paese, notoriamente primo della classe quando si tratta di applicare rigide politiche a vantaggio del capitale indicate dalla Comunità Europea, ma ultimo quando si tratta di applicare politiche sociali e di tutela dei diritti, ha portato in pochi anni, attraverso una gigantesca manovra di massacro sociale, questo rapporto all'1,2%, quando Francia e Germania sono assai più vicine al 3% che non al 2%. Questa differenza incide esclusivamente sull'intervento sociale e sulla distribuzione delle ricchezze ponendo, il nostro paese, tra i paesi industrializzati tra i primi nel rapporto che ha visto ampliare la differenza tra cumulazione della ricchezza per pochi e l'aumento della povertà per i tanti e sempre più numerosi.

LA MANOVRA ECONOMICA DELLA GIUNTA

L'Assessore ci ha spiegato che l'intervento politico contenuto nel documento di bilancio si ispira all'ideologia liberale. Se questo fosse vero la nostra contrarietà sarebbe netta e ferma, ma, dentro un confronto politico tra ispirazioni democratiche, una marxista e l'altra liberale.

Invece, come già ampiamente dimostrato in precedenza, l'ideologia pervasiva del documento non è quella liberale di Giolitti ma è quella della dittatura liberista.

Le linee espresse nel documento sono una manovra fiscale volta in tutti i suoi aspetti a ridurre la pressione solo sulle imprese, mentre sulle famiglie e sugli altri redditi, vi è un aggravio con l'addizionale IRPEF che passa dallo 0,5% allo 0,9%.

L'elevato volume di investimenti, derivato anche dall'indebitamento aumentato, viene giustificato dall'Assessore dentro un quadro di prospettiva dell'economia - cito testualmente: "con un pil che nel triennio 2000-2002 sarà all'8%" - quando, è oramai noto, ammesso che vada bene, il prodotto interno lordo, nel triennio, sarà poco sopra il 5%.

La manovra sull'IRAP è ancora una volta, come già spiegato e documentato l'anno scorso in occasione del bilancio 2001, una pura manovra ideologica che non porta concreti vantaggi alle imprese ma offre semplicemente un segnale politico che per altro va ad inserirsi in un contesto di sgravi, deduzioni, contributi e regali che già sul piano nazionale hanno fatto delle imprese italiane le più assistite a livello europeo.

Tutto ruota intorno, come già detto, alle imprese: sviluppo economico, piano degli interventi, fondo investimento regionale, infrastrutture e formazione hanno, quale unico traguardo, l'incremento della capacità produttiva delle imprese.

I soli interventi degni di nota, per quanto riguarda il sociale, sono due: uno investe la manovra sanitaria e l'altro il diritto allo studio.

Sulla politica sanitaria, colpisce immediatamente l'introduzione del ticket, spacciato come un intervento volto a reprimere l'eccesso dell'acquisto di medicinali e quindi strategicamente fondamentale per ridurre la spesa farmaceutica.

È noto quanto sia falsa tale soluzione relativamente alla logica della deterrenza, in quanto agisce sì come deterrente, ma rispetto alla copertura e alla necessità delle prestazioni farmaceutiche delle fasce sociali più deboli e, per questa via, quindi lesiva del fondamentale diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione.

Non agisce, invece, per nulla sulle reali cause dell'eccesso del consumo farmaceutico che sono da riscontrarsi sulla assenza dei prodotti generici nelle farmacie, nella politica speculativa delle multinazionali farmaceutiche, nella facilità di prescrizione, da parte della categoria medica, di prodotti farmaceutici anche quando non strettamente necessari.

È molto più facile colpire, indiscriminatamente, soggetti deboli della società che non affondare i colpi nei confronti di poteri economici forti e caste professionali privilegiate.

I ticket farmaceutici sono oltre che incostituzionali, gravando direttamente sul diritto alla salute, anche inefficaci rispetto agli obiettivi che si prefiggono.

Sulla scuola l'intervento promosso, contrariamente a quello che, pomposamente, viene sbandierato, è un vero e proprio atto di guerra alla scuola pubblica, perché non solo non c'è una lira sulla struttura scolastica intesa complessivamente nell'ambito edilizio e del suo funzionamento interno, ma, quel poco di risorse sono destinate a sostenere quella vergognosa e crudele legge sui buoni scuola che elargisce, come ormai noto, fondi pubblici a categorie sociali benestanti che mandano i propri figli alla scuola privata.

Infine, meritano una segnalazione negativa gli interventi volti al mercato del lavoro (ancora una volta drogato da valutazioni occupazionali fasulle) che oltre ad essere piegati alle esigenze delle imprese, non prevedono nulla, ma proprio nulla, verso la crisi industriale e occupazionale che investe molti settori della produzione ligure. Non parlo di puri e semplici ammortizzatori sociali, ma di interventi attivi volti in primo luogo a garantire reddito e occupazione in quelle crisi, spesso volute e perseguite volontariamente dalla classe imprenditoriale, devastanti e tutt'oggi ancora aperte.

Un ruolo di programmazione e di intervento attivo che dovrebbe misurarsi dentro quel dramma nel dramma che è l'espulsione dal ciclo produttivo di quelle persone troppo giovani per la pensione e troppo vecchie per un nuovo lavoro.

In questo senso risulta assurdo e vergognoso l'incremento delle spese di funzionamento di propaganda della Giunta e del Presidente in particolare, di fronte alle condizioni sociali di disagio così diffuse ed evidenti sul territorio regionale e di fronte ad un intervento politico nei confronti degli enti locali (attori se lo si vuole di iniziative sociali) che ancora una volta sono vissuti

come peso negativo sui bilanci e non come strutture e risorse volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini rispondendone a bisogni e ai diritti.

La proposta alternativa di Rifondazione Comunista è sostanzialmente basata su un impianto di legge finanziaria il cui taglio politico è indirizzato ad un intervento di giustizia sociale e di redistribuzione del reddito.

Si parte da una diversa manovra sull'addizionale IRPEF volta a garantire le risorse necessarie ad eliminare i ticket sui farmaci e ad implementare le risorse per potenziare i servizi pubblici e sociali e l'autonomia sociale degli enti locali.

La nostra proposta di addizionale IRPEF garantisce equità e giustizia sociale riducendo l'imposta alle fasce sociali più deboli sotto i 20.000 E. per incrementarla in modo crescente e proporzionale al reddito stesso sugli altri scaglioni.

La stessa manovra che facciamo sull'IRAP è volta a introdurre elementi di equità per cui, anche tra le imprese, a pagare di più devono essere quelle a maggior capacità profittuale e, se proprio si deve produrre una riduzione dell'imposizione IRAP, piuttosto che regalare migliaia di euro alle imprese già destinatarie di interventi contributivi nazionali, meglio ridurla alle ASL e alle Aziende Ospedaliere strette nella morsa del debito sanitario.

Il taglio politico diverso della nostra proposta si evidenzia anche nello scavalco del patto di stabilità interno e nel riconoscimento alle Aziende sanitarie e ospedaliere dell'incremento della spesa al tasso di inflazione reale. Gli enti locali sono da noi visti in senso di sviluppo positivo relativamente alla loro funzione sociale per cui vanno favorite le aggregazioni che guardano ad un potenziamento dello sviluppo dei servizi in termini qualitativi e di risposta ai diritti, in un processo che guarda alla titolarità pubblica della gestione e alla scelta autonoma da parte dell'ente locale sulle forme di gestione e sui modelli di affidamento.

Rispondiamo alla logica della flessibilità e della precarietà sul lavoro con una proposta di intervento che favorisca la stabilizzazione dei rapporti di lavoro di tutti quei soggetti oggi precari e flessibili impiegati nella sfera pubblica.

Così come l'intervento per migliorare la qualità del sistema sanitario non è affidato ai privati come sostanzialmente ci propone la Giunta, ma sta dentro la logica di intervento pubblico volto a migliorare le strutture pubbliche, qualificare e potenziare la professionalità degli operatori sanitari, migliorare l'utilizzo delle attrezzature anche attraverso il potenziamento degli organici.

La riduzione della spesa sanitaria può essere molto più efficace se l'intervento viene svolto in una logica di prevenzione, ad esempio nel settore infortunistica sul lavoro. Investire in questo settore qualche milione di euro può significare un risparmio sul sistema sanitario di decine di milioni di euro.

La proposta che avanziamo sul diritto allo studio deve vedere gli interventi finanziari volti ad un vero potenziamento della scuola pubblica, quindi garanzie di investimenti su strutture e attrezzature scolastiche, finanziamenti adeguati sui servizi: come trasporti, mense,

materiale didattico, libri di testo e interventi tesi a favorire il diritto allo studio universitario abbattendo sino al 75% la tassa universitaria per gli studenti le cui famiglie hanno redditi inferiori ai 31.000 E..

Infine le nostre proposte si rivolgono anche ad un intervento esplicito contro l'usura a danno delle imprese commerciali ed artigiane e perché, qualunque sia l'incentivo erogato alle imprese da parte della Regione, sia condizionato al rispetto dei contratti collettivi nazionali e integrativi nonché alle leggi sulla sicurezza sul lavoro.

Relazione di minoranza (Consigliere F. Vassallo)

Il bilancio di previsione 2002 è stato presentato sulla base del nuovo ordinamento contabile della Regione Liguria, introdotto recentemente, con il quale si è concluso il processo avviato dalla Giunta di centrosinistra per riformare gli strumenti di politica finanziaria della Regione (Documento di Programmazione economico finanziaria, legge finanziaria) tesa a garantire maggiore trasparenza e leggibilità.

Va rilevato tuttavia che, per la prima volta dalla sua costituzione, la Regione Liguria approva il bilancio oltre il termine dell'esercizio provvisorio.

Che cosa dimostra la finanziaria: una notevole solidità del bilancio regionale. La Regione Liguria ha una capacità di indebitamento di 250 milioni di euro (circa 500 miliardi delle vecchie lire), come recita l'articolo 2 della legge finanziaria. Questo dato scaturisce dal fatto che la percentuale dei debiti in essere (mutui e prestiti obbligazionari) è molto bassa rispetto alle potenzialità di indebitamento e che la media del debito è molto bassa (8 anni), la più bassa in assoluto in Italia.

Questo è stato possibile perché la politica portata avanti negli anni passati dal centrosinistra è stata rigorosa e attenta. Oggi, finalmente, la Giunta regionale, seppur con ritardo, riconosce questo dato di fatto inconfutabile, ammettendo che i presunti buchi del passato avuti in eredità esistevano solo ad uso della polemica politica. Un bilancio risanato e attualmente sano è la condizione essenziale per una efficace azione della Regione, soprattutto per favorire investimenti e sviluppo. Da questo punto di vista, la condizione favorevole in cui si trova ad operare la Giunta di centrodestra sgombra il campo da alibi per scarsa efficacia, incertezze operative, mancato raggiungimento di obiettivi.

La legge finanziaria contiene la proroga al 31 dicembre 2003 della agevolazione prevista lo scorso anno nella legge finanziaria 2001, riguardante la riduzione di un punto IRAP per le nuove imprese, ad esclusione tuttavia delle professioni, delle imprese agricole, degli enti no profit, fra cui operano ad esempio associazioni importanti impegnate in campo sociale e le società sportive che ricavano meno del 50% della propria attività dal commercio.

Questa misura risulta limitata perché continua ad escludere dall'agevolazione profili professionali e settori di attività, che conoscono una notevole espansione, anche a seguito della modificazione del mercato del lavoro (le nuove professioni), e l'area dei servizi alla persona

e in genere del sociale, dove notevole è l'incidenza del no profit.

La Giunta regionale inoltre prevede che godano del beneficio della riduzione dell'IRAP, nei Comuni il cui territorio è interamente montano, le nuove imprese per l'anno di inizio attività e per i due successivi, escludendo tuttavia, come nel caso precedente, le stesse tipologie di impresa.

Su questo punto si manifesta una evidente contraddizione: la riduzione dell'IRAP non vale per le nuove imprese agricole costituite in area montana. A nostro parere diventa davvero difficile sostenere una tale esclusione, considerando il valore di presidio sul territorio che l'attività agricola ha nelle zone dell'entroterra.

Per questo insieme di motivazioni sono stati proposti emendamenti alla legge finanziaria 2002 con i quali si propone di allargare le agevolazioni IRAP: 1) a tutti coloro che intraprendono nuove attività, 2) per l'entroterra, 3) alle cooperative sociali, al terzo settore e alle società sportive.

Altro capitolo di entrata della Regione è rappresentato dalle tasse sulle concessioni regionali. Una serie di interventi legislativi successivi (ad opera soprattutto della Giunta di centrosinistra) hanno sospeso la riscossione di numerose tasse regionali (ad es. per esercizi commerciali, alberghi, agenzie etc.).

Rimangono in vigore sostanzialmente la tassa per la pesca nelle acque interne, per la caccia, per la raccolta dei tartufi, la tassa annuale per le farmacie, e la tassa di iscrizione agli albi professionali. Per una ragione di omogeneità con i provvedimenti già assunti si propone che venga sospesa la riscossione per le residue tasse, ormai anacronistiche, comprese le tasse di iscrizione agli albi.

La legge finanziaria 2002, per gli enti la cui gestione è finanziata con il bilancio regionale, ad eccezione del comparto sanitario, introduce il vincolo del 4,5% di aumento per gli impegni e i pagamenti delle spese correnti, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate attraverso programmi comunitari e da trasferimenti con vincolo di destinazione.

È prevista anche una norma sull'obbligo per questi enti di promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi. Su questo punto si potrebbe commentare che l'ideologia si trasforma in norma. Gli enti sono diversi fra di loro e producono servizi e prestazioni differenti, (l'Arte, i parchi, l'Ersu, etc.), che rende molto problematica l'applicazione di una norma che non tiene conto delle specificità.

Come già detto, dal patto di stabilità infraregionale viene escluso il comparto sanità.

Questa esclusione tuttavia non può eludere il problema della individuazione di meccanismi certi di finanziamento del sistema sanitario ligure, anche da fissare in norma, salvaguardando criteri perequativi.

Abbiamo ritenuto di intervenire sulla sanità nella discussione in Commissione, perché ormai i nodi che stringono il settore stanno diventando sempre più evidenti: non è possibile rimuoverli addossando costi sulle spalle degli utenti, come è avvenuto per i ticket.

Quello che è avvenuto in questi due anni di governo

del centrodestra ha portato a spese non sostenibili per il sistema, a mettere in discussione il sistema universalistico della salute, a privilegiare il privato (il cui intervento deve essere complementare e all'interno della programmazione del sistema e non già in concorrenza con esso).

In Commissione abbiamo presentato proposte puntuali per abolire i ticket, utilizzando le risorse provenienti dalla ristrutturazione del debito e dalla riduzione del 5% del prezzo dei farmaci. Nello stesso tempo abbiamo sollecitato norme certe ed efficaci per un controllo rigoroso della spesa sanitaria e la allocazione di risorse regionali aggiuntive per investimenti e miglioramento di servizi. In tema di investimenti va sottolineato quanto sia difficile realizzare l'assunto che è stato dichiarato alla base della politica di bilancio della Regione Liguria: risparmio sulle spese correnti per investire.

In sanità questo principio rimane una enunciazione del tutto astratta. Se diamo uno sguardo agli investimenti in sanità essi sono infatti la conseguenza di provvedimenti nazionali, per di più su proposte programmatiche già elaborate dalla Giunta di centrosinistra. Abbiamo anche avanzato proposte per utilizzare al meglio le risorse del patrimonio immobiliare (società e cartolarizzazione).

Oltre alla sanità, occorre mettere maggiore attenzione al problema del sociale. La Liguria è una regione con una composizione demografica molto squilibrata. In particolare va messa al centro dell'azione regionale la questione degli anziani non autosufficienti per dare risposte ad essi e alle loro famiglie, integrando sempre di più le politiche sociali con quelle socio-sanitarie.

Sulla formazione e il diritto allo studio riteniamo che non si debba indugiare oltre nella presentazione di un disegno di legge organico, dotato di adeguate risorse finanziarie, ben maggiori di quelle indicate nel bilancio. Di fronte all'invarianza degli stanziamenti per il diritto allo studio rivolti alla scuola pubblica, si registra inoltre un aumento consistente di spesa corrente rispetto al pur recente stanziamento (1,5 miliardi di lire) concessi di fatto alle scuole private. Si tratta di una scelta che non condividiamo.

La legge finanziaria indica una scelta di politica di bilancio molto netta: risparmiare sulle spese correnti e accrescere le spese in conto capitale, per investimenti. Una affermazione così perentoria meriterebbe tuttavia una coerenza molto maggiore di quella che è possibile verificare esaminando gli strumenti di politica finanziaria della Regione. Risparmio sulla spesa corrente significa innanzitutto risparmio sulle spese gestionali, di funzionamento. Da questo punto di vista appaiono del tutto ingiustificate le spese di rappresentanza o per pubbliche relazioni previste in aumento per il Presidente, o ancora l'affitto di una sontuosa sede di rappresentanza per il Presidente e la Giunta regionale.

Va inoltre considerato che la spesa corrente, come è ovvio, non è solo funzionamento. Consideriamo ad esempio il processo di riforma che vi è stato nel settore pubblico (la così detta riforma Bassanini), con la notevole redistribuzione di competenze fra il centro, le Regioni e gli enti locali. Introdurre delle diminuzioni di

trasferimenti agli enti locali, o mantenere lo stesso livello di finanziamento per le deleghe loro assegnate, come è ben evidente nella proposta di bilancio regionale 2002, in astratto rappresenta risparmio, ma nel concreto significa ostacolare il disegno di riforma, introdurre difficoltà non solo per gli enti ma anche per i cittadini e le imprese, con oneri anche dal punto di vista economico, anche se non immediatamente quantificabili.

Abbiamo ritenuto di avanzare delle proposte emendative che garantiscano livelli adeguati di finanziamento agli enti locali, ad esempio su una delega (demanio marittimo) su cui vi era stato un esplicito impegno in Consiglio).

La riduzione della spesa corrente ha colpito in particolare la promozione turistica e culturale. Su questo terreno si manifesta quanto infondata sia la equazione meno spesa corrente più investimenti. L'attività di promozione turistica è infatti un aspetto determinante della politica di sostegno al settore. Non a caso Regioni vicine a noi spendono in promozione molte risorse, perché oggi la competitività di un sistema turistico si crea anche sollecitando una domanda adeguata attraverso una efficace azione comunicativa. Invece di aprire una partita dagli esiti incerti e per nulla scontati, come quella del superamento delle APT, sarebbe stato molto più produttivo stanziare somme adeguate per la promozione, in un momento nel quale si sta verificando una intensa concorrenzialità fra sistemi turistici nazionali e regionali.

Analogo discorso riguarda la promozione culturale. Considerare la spesa per il settore come una variabile di cui si può fare a meno o che può essere ridotta notevolmente significa ritornare alla concezione della cultura come "effimero" e non come bene che possa essere valorizzato per determinare l'offerta complessiva che un dato territorio può esprimere.

Più in generale dobbiamo criticare i tagli alle spese correnti un po' in tutti gli altri settori, dall'agricoltura all'artigianato e al commercio. Anche in questo caso diventa difficile sostenere che le minori risorse non si traducano in minor sostegno.

Vorremmo ribadire che una politica dello sviluppo non può unicamente essere rivolta all'impresa. Occorre che siano sostenuti tutti i soggetti e i settori che determinano la crescita di un sistema economico regionale (ambiente, territorio e infrastrutture, trasporti, di cui si decurta invece il fondo, formazione mercato del lavoro e impresa).

La politica contenuta nella legge finanziaria e nella proposta di bilancio tende a far risaltare il ruolo di intervento diretto della Regione sul territorio, in forma inevitabilmente competitiva con gli enti locali, in particolare con i maggiori.

Si tende cioè a delineare un profilo dell'Ente Regione che assomma neocentralismo e presenzialismo, il contrario di quel federalismo infraregionale caratterizzato dalla valorizzazione delle peculiarità e delle vocazioni presenti in Liguria, attraverso il confronto, il dialogo e il coinvolgimento pieno delle istanze elettive e delle rappresentanze delle categorie economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

Per questo insieme di valutazioni esprimiamo il nostro voto contrario.

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 3 aprile 2002 n. 6 P.I.

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 21 maggio 2001 n. 13 è pubblicata nel B.U. 23 maggio 2001 n. 5 S.O.
- Il d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 è pubblicato nella G.U. 23 dicembre 1997 n. 298 S.O.
- La legge regionale 19 aprile 1996 n. 20, pubblicata nel B.U. 8 maggio 1996 n. 10 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 7 gennaio 2000 n. 1, pubblicata nel B.U. 12 gennaio 2000 n. 1 P.I. S.O.
- La legge 11 agosto 1991 n. 266 è pubblicata nella G.U. 22 agosto 1991 n. 196.
- La legge regionale 28 maggio 1992 n. 15, pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992 n. 10 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1996 n. 7 pubblicata nel B.U. 13 marzo 1996 n. 4 P.I. e dalla legge regionale 22 marzo 2000 n. 23, pubblicata nel B.U. 12 aprile 2000 n. 7 P.I.
- La legge 8 novembre 1991 n. 381 è pubblicata nella G.U. 3 dicembre 1991 n. 283.
- La legge regionale 1° giugno 1993 n. 23, pubblicata nel B.U. 16 giugno 1993 n. 11 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 10 febbraio 1999 n. 5 e pubblicata nel B.U. 3 marzo 1999 n. 4 P.I.; quest'ultima è stata a sua volta modificata dalla legge regionale 2 aprile 2001 n. 7, pubblicata nel B.U. 11 aprile 2001 n. 4 P.I. e dalla legge regionale 13 giugno 2001 n. 15, pubblicata nel B.U. 4 luglio 2001 n. 6 P.I.

Nota all'articolo 6

- La legge 28 dicembre 2001 n. 448 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2001 n. 301 S.O.

Nota all'articolo 7

- *La legge regionale 5 aprile 1994 n. 18, pubblicata nel B.U. 20 aprile 1994 n. 10 P.I., è stata più volte modificata e precisamente dalle seguenti disposizioni: legge regionale 8 marzo 1996 n. 12, pubblicata nel B.U. 27 marzo 1996 n. 6 P.I., legge regionale 16 dicembre 1997 n. 48, pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1998 n. 1 P.I., modificata a sua volta dalla legge regionale 13 dicembre 1999 n. 39, pubblicata nel B.U. 29 dicembre 1999 n. 20 P.I.*

Nota all'articolo 8

- *La legge regionale 7 gennaio 2002 n. 4 è pubblicata nel B.U. 30 gennaio 2002 n. 2 P.I.*

Nota all'articolo 13

- *La legge regionale 21 aprile 1995 n. 34 è pubblicata nel B.U. 10 maggio 1995 n. 10 P.I.*

Nota all'articolo 14

- *La legge regionale 17 marzo 2000 n. 19, pubblicata nel B.U. 5 aprile 2000 n. 6 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 11 maggio 2001 n. 11, pubblicata nel B.U. 23 maggio 2001 n. 5 P.I.*

3. Struttura di riferimento:

Settore Risorse Finanziarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.03.2002 n. 2/REG.

Regolamento regionale recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 08.03.2002;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Tipologie degli impianti)

1. I gestori delle seguenti tipologie di impianti di gestione dei rifiuti sono assoggettati al versamento, al Comune ove tali impianti sono siti, di un contributo annuale da calcolarsi sulla base dei criteri del presente regolamento:

a) rifiuti solidi urbani e rifiuti ad essi assimilati:

- 1) discariche (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, da D3 a D7 e D12 del D.lgs. 22/1997);
- 2) impianti di trattamento, ad esclusione dei centri di conferimento per la raccolta differenziata (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, del D.lgs. 22/1997);
- 3) impianti di incenerimento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11 ed all'allegato C, lettera R1 del D.lgs. 22/1997);
- 4) impianti di produzione di combustibile da rifiuto (operazioni di cui al punto 14 - all 1 sub-allegato 1 del D.M. 5.2.98);

b) rifiuti speciali e speciali pericolosi:

- 1) discariche per lo smaltimento di rifiuti prodotti in proprio o da terzi, ad esclusione dello smaltimento dei rifiuti inerti privi di amianto (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, da D3 a D7 e D12 del D.lgs. 22/1997);
- 2) impianti per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, ad esclusione dei casi in cui le operazioni non costituiscano l'oggetto principale dell'attività svolta (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del D.lgs. 22/1997);
- 3) impianti di trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi ad esclusione dei rifiuti inerti privi di amianto (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, del D.lgs. 22/1997);

- 4) impianti di incenerimento di rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11 ed all'allegato C, lettera R1 del D.lgs. 22/1997).

Articolo 2

(Modalità di calcolo)

1. La misura dell'onere di servizio è determinata come segue:

Tipologia rifiuti

Tipologie impianti

	Discarica D1, da D3 a D7 e D12 all. B d.lgs 22/97	Incenerimento D10, D11 all. B d.lgs. 22/97 R1 all. C	Deposito preliminare D15 all. B d.lgs 22/97	Trattamento D2, D8 e all. B d.lgs 22/97	Recupero Punto 14 all. 1 sub all. 1 D.M. 5.2.98
Speciali pericolosi	0,013 E./kg.	0,008 E./kg.	0,005 E./kg.	0,008 E./kg.	
Speciali non pericolosi	0,009 E./kg.	0,006 E./kg.		0,005 E./kg.	
Urbani e assimilati	0,008 E./kg.	0,006 E./kg.		0,003 E./kg.	
Urbani e assimilati previo trattamento	0,006 E./kg.	0,005 E./kg.			0,002 E./kg.

2. Gli importi di cui al comma 1 si incrementano automaticamente ogni tre anni sulla base del tasso di inflazione programmato, salvo revisione degli stessi per le attività che dovessero risultare a seguito di verifiche da parte delle Province o dell'ARPAL, fonti di particolari disagi per il territorio sul quale insistono.

Articolo 3

(Modalità di applicazione)

1. Fatte salve specifiche convenzioni da stipularsi tra gestore dell'impianto e Comune, le modalità di corresponsione dell'onere di servizio sono quelle di cui all'articolo 4 della l.r. 21/1996.

2. Qualora più impianti fra loro funzionalmente connessi soggetti al pagamento dell'onere di servizio siano localizzati nello stesso insediamento industriale si considera per la quantificazione del contributo solo la gestione dell'impianto che determina il calcolo dell'onere di servizio più elevato.

3. Nel caso in cui gli impianti funzionalmente connessi siano localizzati nel territorio di Comu-

ni diversi l'onere di servizio determinato ai sensi del comma 2 si ripartisce in misura proporzionale fra i Comuni stessi.

4. Il contributo non è dovuto per quanto riguarda i rifiuti urbani e assimilabili conferiti agli impianti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), prodotti nell'ambito del Comune nel cui territorio ha sede l'impianto.

Articolo 4

(Destinazione dei proventi)

1. I proventi derivanti dalla corresponsione dell'onere di servizio sono destinati dal Comune in via preferenziale ad interventi in campo ambientale finalizzati in particolare a mitigare gli effetti indotti sull'ambiente dalla presenza dell'impianto di gestione dei rifiuti.

Articolo 5

(Norma transitoria)

1. Per quanto concerne gli impianti di gestione dei rifiuti solidi urbani il contributo viene ap-

plicato solo in relazione agli impianti di cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'ampliamento dopo l'approvazione del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda gli impianti di gestione di rifiuti speciali in esercizio alla data di approvazione del presente provvedimento, l'onere di servizio si applica nella misura del 50% per il primo anno di vigenza (2002) a decorrere dal mese successivo alla data di approvazione del presente regolamento e, dal secondo anno solare (2003), nella misura intera.

3. Il versamento dell'onere di servizio relativo al primo anno solare di applicazione (2002), è corrisposto entro il primo mese dell'anno solare successivo (2003).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 19 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 07.05.2002 n. 3/REG.

Modificazione al Regolamento Regio-

Tipologia rifiuti

	Discarica D1, da D3 a D7 e D12 all. B d.lgs 22/97	Incenerimento D10, D11 all. B d.lgs. 22/97 R1 all. C
Speciali pericolosi	0,013 E./kg.	0,008 E./kg.
Speciali pericolosi previo trattamento	0,009 E./kg.	0,006 E./kg.
Speciali non pericolosi	0,007 E./kg.	0,004 E./kg.

nale 19 marzo 2002 n. 2 recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti" come di seguito specificato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 29.4.2002;

EMANA

Il seguente regolamento:

Articolo 1

(Sostituzione dell'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2)

1. Il comma 1 dell'articolo del regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) è sostituito dal seguente:

1. La misura dell'onere di servizio è determinata come segue:

Tipologie impianti

Deposito preliminare D15 all. B d.lgs 22/97	Trattamento D2, D8 e all. B d.lgs 22/97	Recupero Punto 14 all. 1 sub all. 1 D.M. 5.2.98
0,005 E./kg.	0,008 E./kg.	
0,003 E./kg.	0,006 E./kg.	
	0,003 E./kg.	

Speciali non pericolosi previo trattamento	0,005 E./kg.	0,002 E./kg.	0,001 E./kg.
Urbani e assimilati	0,008 E./kg.	0,004 E./kg.	0,003 E./kg.
Urbani e assimilati previo trattamento	0,004 E./kg.	0,003 E./kg.	0,002 E./kg.

“Articolo 2

(Sostituzione dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 2/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 è sostituito dal seguente:

“1. Fatte salve specifiche convenzioni da stipularsi tra gestore dell'impianto e Comune, l'onere di servizio è versato al Comune entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.”

Articolo 3

(Sostituzione dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 2/2002)

1. L'articolo 5 del Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 è sostituito dal seguente:

“1. L'onere di servizio viene applicato in relazione agli impianti di cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'ampliamento dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di ampliamento l'onere di servizio si applica solo in relazione alle quantità di rifiuti abbancate nell'area oggetto di ampliamento.

2. Sono inoltre tenuti al versamento dell'onere di servizio gli impianti di gestione di rifiuti speciali e speciali pericolosi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'onere di servizio si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con la seguente gradualità:

- nella misura del 50% dalla data di entrata in vigore sino al 31.12.2003;
- nella misura del 75% dal 1.1.2004 sino al 31.12.2004;
- nella misura del 100% dal 1.1.2005.

4. Il versamento dell'onere di servizio relativo al primo anno solare di applicazione (2002), è corrisposto entro il primo mese dell'anno solare successivo (2003).

5. Entro il secondo anno solare di vigenza del regolamento verrà effettuata una verifica degli effetti derivanti al sistema di gestione dei rifiuti dalla applicazione dello stesso e, di conseguenza, con provvedimento della Giunta regionale si provvederà ad apportare le eventuali modifiche ritenute opportune.”

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 7 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

Testo coordinato del Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/REG del 19 marzo 2002. (Regolamento Re-

gionale recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti"), coordinato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/REG del 7 maggio 2002. (Modificazione al Regolamento Regionale 19 marzo 2002 n. 2 recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti").

Avvertenza: Il testo è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale, sentito il Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi della Giunta regionale.

Le modifiche e le integrazioni al testo iniziale sono segnalate con nota esplicativa.

Restano invariati il valore e l'efficacia delle fonti normative originarie.

Il Regolamento regionale del 19 marzo 2002, n. 2 e il Regolamento regionale del 7 maggio 2002, n. 3 sono pubblicati nel presente Bollettino ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Articolo 1

(Tipologie degli impianti)

1. I gestori delle seguenti tipologie di impianti di gestione dei rifiuti sono assoggettati al versamento, al Comune ove tali impianti sono siti, di un contributo annuale da calcolarsi sulla base dei criteri del presente regolamento:

a) rifiuti solidi urbani e rifiuti ad essi assimilati:

- 1) discariche (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, da D3 a D7 e D12 del D.lgs. 22/1997);
- 2) impianti di trattamento, ad esclusione dei centri di conferimento per la raccolta differenziata (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, del D.lgs. 22/1997);

3) impianti di incenerimento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11 ed all'allegato C, lettera R1 del D.lgs. 22/1997);

4) impianti di produzione di combustibile da rifiuto (operazioni di cui al punto 14 - all'1 sub-allegato 1 del D.M. 5.2.98);

b) rifiuti speciali e speciali pericolosi:

1) discariche per lo smaltimento di rifiuti prodotti in proprio o da terzi, ad esclusione dello smaltimento dei rifiuti inerti privi di amianto (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, da D3 a D7 e D12 del D.lgs. 22/1997);

2) impianti per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, ad esclusione dei casi in cui le operazioni non costituiscano l'oggetto principale dell'attività svolta (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del D.lgs. 22/1997);

3) impianti di trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi ad esclusione dei rifiuti inerti privi di amianto (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, del D.lgs. 22/1997);

4) impianti di incenerimento di rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11 ed all'allegato C, lettera R1 del D.lgs. 22/1997).

Articolo 2

(Modalità di calcolo)

1. La misura dell'onere di servizio è determinata come segue¹:

Tipologia rifiuti	Tipologie impianti				
	Discarica D1, da D3 a D7 e D12 all. B d.lgs 22/97	Incenerimento D10, D11 all. B d.lgs. 22/97 R1 all. C	Deposito preliminare D15 all. B d.lgs 22/97	Trattamento D2, D8 e all. B d.lgs 22/97	Recupero Punto 14 all. 1 sub all. 1 D.M. 5.2.98
Speciali pericolosi	0,013 E./kg.	0,008 E./kg.	0,005 E./kg.	0,008 E./kg.	
Speciali pericolosi previo trattamento	0,009 E./kg.	0,006 E./kg.	0,003 E./kg.	0,006 E./kg.	
Speciali non pericolosi	0,007 E./kg.	0,004 E./kg.		0,003 E./kg.	
Speciali non pericolosi previo trattamento	0,005 E./kg.	0,002 E./kg.		0,001 E./kg.	
Urbani e assimilati	0,008 E./kg.	0,004 E./kg.		0,003 E./kg.	
Urbani e assimilati previo trattamento	0,004 E./kg.	0,003 E./kg.			0,002 E./kg.

2. Gli importi di cui al comma 1 si incrementano automaticamente ogni tre anni sulla base del tasso di inflazione programmato, salvo revisione degli stessi per le attività che dovessero risultare a seguito di verifiche da parte delle Province o dell'ARPAL, fonti di particolari disagi per il territorio sul quale insistono.

Articolo 3

(Modalità di applicazione)

1. Fatte salve specifiche convenzioni da stipularsi tra gestore dell'impianto e Comune, l'onere di servizio è versato al Comune entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito².

2. Qualora più impianti fra loro funzionalmente connessi soggetti al pagamento dell'onere di servizio siano localizzati nello stesso insediamento industriale si considera per la quantificazione del contributo solo la gestione dell'impianto

to che determina il calcolo dell'onere di servizio più elevato.

3. Nel caso in cui gli impianti funzionalmente connessi siano localizzati nel territorio di Comuni diversi l'onere di servizio determinato ai sensi del comma 2 si ripartisce in misura proporzionale fra i Comuni stessi.

4. Il contributo non è dovuto per quanto riguarda i rifiuti urbani e assimilabili conferiti agli impianti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), prodotti nell'ambito del Comune nel cui territorio ha sede l'impianto.

Articolo 4

(Destinazione dei proventi)

1. I proventi derivanti dalla corresponsione dell'onere di servizio sono destinati dal Comune in via preferenziale ad interventi in campo ambientale finalizzati in particolare a mitigare gli effetti indotti sull'ambiente dalla presenza dell'impianto di gestione dei rifiuti.

Articolo 5³

(Norma transitoria)

1. L'onere di servizio viene applicato in relazione agli impianti di cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'ampliamento dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di ampliamento l'onere di servizio si applica solo in relazione alle quantità di rifiuti abbancate nell'area oggetto di ampliamento.

2. Sono inoltre tenuti al versamento dell'onere di servizio gli impianti di gestione di rifiuti speciali e speciali pericolosi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'onere di servizio si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con la seguente gradualità:

- nella misura del 50% dalla data di entrata in vigore sino al 31.12.2003;
- nella misura del 75% dal 1.1.2004 sino al 31.12.2004;
- nella misura del 100% dal 1.1.2005.

4. Il versamento dell'onere di servizio relativo al primo anno solare di applicazione (2002), è corrisposto entro il primo mese dell'anno solare successivo (2003).

5. Entro il secondo anno solare di vigenza del regolamento verrà effettuata una verifica degli effetti derivanti al sistema di gestione dei rifiuti dalla applicazione dello stesso e, di conseguenza, con provvedimento della Giunta regionale si provvederà ad apportare le eventuali modifiche ritenute opportune.

Note

¹ Il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/REG del 19 marzo 2002 (Regolamento Regionale recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti"), è sostituito dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/REG del 7 maggio 2002. (Modificazione al Regolamento Regionale 19 marzo 2002 n. 2 recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti").

² Il comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3/2002.

³ L'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall'articolo 3 del Regolamento regionale n. 3/2002.